

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	6
FINANZE (VI)	»	25
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	63
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	66
AGRICOLTURA (XIII)	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	98
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	99

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.05 alle 11.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Guido Improta, in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Guido Improta, in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati, Sergio Michele PIFFARI (IdV), Fabio GARAGNANI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Enzo RAISI (FLpTP), Elisa MARCHIONI (PD), Raffaella MARIANI (PD) e Angelo ALESSANDRI, *presidente*.

Il Sottosegretario Guido IMPROTA fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Comitato per le aspirazioni popolari dell'Assemblea Nazionale del Vietnam 5

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 28 giugno 2012.

Incontro con una delegazione del Comitato per le aspirazioni popolari dell'Assemblea Nazionale del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.05 alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere dei relatori)</i>	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Sui lavori della Commissione	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06755 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Foggia	11
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	15
5-06756 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Teramo	11
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	17
5-06764 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere delle Novate di Piacenza	11
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	19
5-06765 Bernardini: Sulla grave situazione del carcere di Enna	11
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	20
5-06767 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Castrovillari .	12
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	21
5-06857 Sanga: Sulle sedi della Scuola superiore della magistratura	12
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	23
5-07044 Cavallaro: Sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate .	12
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	24
AVVERTENZA	12

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per

l'interno, Carlo De Stefano, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 27 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri i relatori, onorevoli Cavallaro e Costa, hanno presentato una proposta di parere favorevole al quale sono state apposte delle condizioni, con le quali si chiede principalmente al Governo di esercitare congiuntamente le deleghe relative agli uffici del giudice di pace ed agli uffici giudiziari nonché di rispettare i principi e criteri direttivi di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, che invece lo schema di decreto in esame non sembra tener conto.

Considerato che nel proposta di parere, da un lato, si afferma che si sarebbe dovuto presentare lo schema di decreto congiuntamente con lo schema di decreto di riordino generale della geografia giudiziaria ovvero un unico schema di decreto attuativo delle due deleghe e, dall'altro, si evidenzia come non siano stati rispettati i criteri della delega, bensì criteri fuori delega come, ad esempio, quello relativo alla soglia minima dei 100.000 abitanti per circondario, secondo il gruppo della Lega sarebbe coerente approvare un una parere contrario che rispecchierebbe meglio di un parere favorevole condizionato il giudizio fortemente negativo della Commissione sullo schema in esame.

L'onorevole Costa, correlatore insieme all'onorevole Cavallaro, ma anche rappresentante del gruppo PDL in Commissione Giustizia, ha dichiarato che avrebbe presentato una proposta di parere contrario, ma che tuttavia ha dovuto prendere atto della posizione dell'altro relatore che, pur esprimendo un giudizio del tutto negativo sullo schema di decreto, aveva chiesto di presentare una proposta di parere che pur sostanzialmente demolitoria nelle premesse dello schema di decreto si conclu-

desse con un giudizio favorevole a condizione che il decreto venisse poi emanato congiuntamente ed in coordinamento con l'altro nonché modificato nel contenuto in maniera tale da rispettare i principi e criteri direttivi di delega.

L'onorevole Costa, dopo aver ricordato che il parere delle Commissioni parlamentari non è vincolante assumendo piuttosto una valenza politica nei rapporti tra Parlamento e Governo, ha chiesto al sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, di comunicare alla Commissione se vi è l'intenzione del Governo di recepire le condizioni apposte alla proposta di parere qualora questa dovesse essere approvata. A parere dell'onorevole Costa in caso di risposta negativa, sarebbe opportuno approvare un parere contrario sullo schema di decreto.

Dopo che il sottosegretario ha dichiarato di non essere in grado di dare una risposta all'onorevole Costa senza aver sentito prima il ministro, che al momento si trovava all'estero, l'onorevole Ferranti, rappresentante in Commissione del gruppo del PD, ha evidenziato come proprio l'esigenza di coordinare le due deleghe renderebbe opportuno un differimento dell'espressione del parere sullo schema in esame di almeno dieci giorni, per quanto il termine di espressione del parere scadrà il 30 giugno prossimo, dopo essere stato già prorogato.

La Presidenza, quindi, prendendo atto dell'intervento dell'onorevole Ferranti ha chiesto al sottosegretario se il Governo sia d'accordo che la Commissione possa esprimere il parere entro il 10 luglio prossimo.

Anche in questo caso, il sottosegretario si è riservato di dare una risposta, dovendo prima sentire il Ministro.

Chiede quindi al sottosegretario se sia in grado oggi di dare le risposte relative sia per una ulteriore proroga del termine di espressione del parere al 10 luglio prossimo sia in merito alle domande formulate dall'onorevole Costa sulla posizione del Governo in merito alle condizioni apposte alla proposta di parere.

Prima di dare la parola al sottosegretario, avverte che i relatori hanno presen-

tato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*) alla luce di due considerazioni svolte nella seduta di ieri: la prima riguarda la constatazione che il limite minimo dei 100.000 abitanti per circondario non solo non trova alcuna giustificazione oggettiva tra i principi di delega, ma viene derogato in alcuni casi non sopprimendo delle sedi di giudice di pace in circondari al di sotto di tale soglia; la seconda attiene alla mancata sottolineatura nella condizione n. 4) che nello schema non viene considerato adeguatamente il criterio dell'estensione territoriale.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO dichiara di avere riferito al Ministro Severino quanto emerso nella seduta di ieri e precisa che l'intenzione del Ministro è di sottoporre lo schema di decreto legislativo sugli uffici giudiziari al Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo, accogliendo peraltro la richiesta di attendere fino al 10 luglio prossimo l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, relativo agli uffici del giudice di pace. Ritiene che in questo modo vi sia il tempo per realizzare nei fatti quel coordinamento tra l'esercizio delle deleghe che anch'egli ritiene opportuno.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto di quanto dichiarato dal sottosegretario, ritenendo comunque importante che il Ministro chiarisca la propria posizione sulle condizioni apposte alla proposta di parere formulata dai relatori sul provvedimento in esame, così come peraltro richiesto dall'onorevole Costa.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, prende atto dell'imminente presentazione al Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, invitando il Governo a prendere in considerazione tutti i criteri di delega senza limitarsi a recepire la relazione della commissione ministeriale, come invece accaduto per il provvedimento in esame.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara di condividere l'intervento del collega Costa e apprezza che il Governo abbia accettato di attendere l'espressione del parere fino al 10 luglio. Sottolinea peraltro che, rimanendo inalterata l'esigenza di un confronto con il Ministro in Commissione, se il Ministro non verrà in Commissione entro quella data sarà necessario reiterare la richiesta di attendere l'espressione del parere per un ulteriore periodo di tempo. Esprime forti perplessità, in ogni caso, sulla possibilità di realizzare un effettivo coordinamento tra l'esercizio delle due deleghe in questione ove lo schema di decreto legislativo sugli uffici giudiziari fosse presentato al Consiglio dei Ministri lunedì prossimo, senza quindi che vi sia il tempo di tenere conto del parere che sarà successivamente espresso dalla Commissione sul provvedimento in esame in tema di giudici di pace. Sottolinea quindi come quello del Governo sia un modo di procedere molto confuso e apparentemente privo di logica.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, rileva come l'attuazione della delega relativa agli uffici del giudice di pace sia caratterizzata da una singolare interpretazione dei criteri di delega, con l'introduzione di criteri nuovi ed estranei. Auspica che l'ulteriore delega sugli uffici giudiziari sia attuata seguendo un metodo diverso.

Lorenzo RIA (UdCpTP) esprime l'auspicio che il dialogo e il confronto possano condurre al superamento dei problemi relativi all'attuazione delle deleghe e che si possa tenere adeguatamente conto delle preoccupazioni espresse nel corso delle audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto dell'emersione di un'esigenza unanime di ottenere dei chiarimenti dal Ministro della giustizia perché la Commissione possa esprimere un parere sul provvedimento in esame. Ritiene, in ogni caso, che si dovrebbe anche valutare possibilità di accorpate l'esercizio di entrambe le deleghe in un unico schema di decreto

legislativo, ritirando lo schema di decreto in esame e facendone confluire il contenuto nello schema di decreto di prossima presentazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 483.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 27 giugno 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice ha illustrato il contenuto del provvedimento e che il termine dell'espressione del parere scadrà il 6 agosto 2012. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.55.

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

C. 5117 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 giugno 2012.

Mario CAVALLARO (PD) esprime l'auspicio che l'iter del provvedimento possa essere accelerato. Rileva, inoltre come nel cosiddetto « decreto sviluppo » siano presenti delle disposizioni che possono interferire con la disciplina in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva come nel cosiddetto « decreto sviluppo », il cui disegno di legge di conversione è stato presentato nei giorni scorso alla Camera, sia presente una disposizione che interviene sul processo civile eliminando nella sostanza il grado di appello attraverso la previsione di un filtro sulla falsariga del filtro già previsto per il giudizio in Cassazione. Si tratta di una misura che può produrre effetti deflagranti e sulla quale è indispensabile che il Ministro della giustizia si confronti direttamente con la Commissione. Se lo scopo della nuova normativa è condivisibile, trattandosi di voler ridurre il carico giudiziario presso le corti d'appello, tuttavia lo strumento appare assolutamente errato. Ritiene inoltre inaccettabile, oltre che singolare che sia stato consentito di inserire in un decreto legge una disposizione priva del requisito di necessità ed urgenza, come risulta peraltro anche dall'esigenza di dover prevedere una sua entrata in vigore differita rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge. Sarebbe stato invece opportuno presentare un apposito sito e specifico disegno di legge limitato alla sola introduzione nel codice di procedura civile del filtro in appello, eventualmente chiedendo l'esame in via d'urgenza. In tal modo il governo avrebbe assicurato quel necessario confronto parlamentare con la Commissione competente che è sempre necessario quando si va ad incidere in maniera tanto penetrante nel processo civile e, quindi, su interessi di rilevanza costituzionale delle persone.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Contento, rilevando come una simile modifica straordinaria del codice di procedura civile non dovrebbe essere inserita in un decreto legge che, per di più, non rientrando nella competenza prevalente della Commissione giustizia, sarà da questa esaminato solo in sede consultiva. Un simile intervento dovrebbe costituire piuttosto l'oggetto di un autonomo provvedimento che sia assegnato alla Commissione giustizia in sede referente. Rileva quindi come il metodo utilizzato in questo caso dal Governo in carica ricordi molto da vicino quello più volte seguito dal precedente Governo quando, solo per citare un esempio, ha inserito delle rilevantissime misure riguardanti il processo civile in un provvedimento collegato alla legge finanziaria, relegando il ruolo della Commissione giustizia alla mera espressione di un parere. Ricorda comunque che in quel caso non venne utilizzato lo strumento del decreto-legge. Fa presente quindi che nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi saranno assunte le decisioni relative all'esame in sede consultiva del decreto legge in questione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Contento.

Nicola MOLTENI (LNP) dichiara anch'egli di condividere l'intervento del collega Contento e ritiene che il Ministro debba riferire alla Commissione sulla questione sollevata.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come non vi sia mai fine al peggio, atteso che dopo avere affrontato le delicatissime questioni relative al cosiddetto « filtro in Cassazione » si dovrà presto esaminare una disposizione, introdotta con decreto legge, che vorrebbe introdurre un « filtro in appello » fondato su criteri di assoluta e totale discrezionalità, ponendosi, per come attualmente formulato, in contrasto come

l'articolo 111 della Costituzione e con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Poiché vi è una innegabile esigenza di intervenire in quanto non è possibile continuare al mantenere la giustizia civile nello stato disastroso in cui si trova, ritiene che si debba trovare un correttivo serio e funzionale che consenta quantomeno di ancorare questo nuovo « filtro » a criteri oggettivi e razionali.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) nel condividere l'intervento dell'onorevole Contento, dichiara di ritenere inaccettabile il metodo adottato dal Governo.

Donatella FERRANTI (PD) dopo avere dichiarato di condividere l'intervento della collega Capano, manifesta talune perplessità sulle critiche mosse da alcuni colleghi al metodo utilizzato dal Governo in carica, posto che quei colleghi facevano parte della maggioranza che ha sostenuto il precedente Governo, per il quale il ricorso al metodo oggi criticato rappresentava la regola. Ricorda, in particolare, quando la disciplina sul filtro in Cassazione fu inserita in un collegato alla legge finanziaria. Precisa quindi che il gruppo del PD, oggi come allora, assumerà un atteggiamento di critica costruttiva, volta a valutare se sia opportuno mantenere la disposizione in questione e, eventualmente, se sia possibile apportare dei correttivi. A tal fine, ritiene quindi che si debba avviare al più presto l'esame in sede consultiva del provvedimento, che si dovrebbe svolgere con l'assidua presenza del Governo, e che sia particolare utile svolgere un breve ciclo di audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce che le decisioni in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione per l'esame in sede consultiva del « decreto sviluppo » saranno assunte nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 giugno 2012, — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 10.25.**5-06755 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Foggia.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta nella quale, tra l'altro, si dichiara che il detenuto, in evidente stato di agitazione, era stato sottoposto ad una « grande sorveglianza » che però non sembra essere stata molto utile. Rileva come di fronte alla questione dei suicidi in carcere il Governo risponda a tutte le interrogazioni in modo standardizzato, sottolineando come « costante e accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni » ed elencando i provvedimenti adottati. Ricorda come peraltro la situazione nelle carceri italiane continui ad essere esplosiva, in particolare nel carcere di Foggia, e come i detenuti continuino a morire non solo per suicidio ma anche per le condizioni di detenzione e, segnatamente, per mancanza di cure. Esprime infine forti dubbi sulla reale efficacia delle misure previste dalla legge n. 9 del 2012.

5-06756 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Teramo.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta che ritiene sostanzialmente elusiva dei quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo.

5-06764 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere delle Novate di Piacenza.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, con particolare riferimento alla parte che riguarda l'area educativa e l'assistenza psicologica, che ritiene inaccettabile e sconcertante.

5-06765 Bernardini: Sulla grave situazione del carcere di Enna.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo del tutto inaccettabile che sia stata spesa una somma consistente di denaro pubblico per costruire un nuovo padiglione la cui struttura architettonica, rendendo difficoltosa la sorveglianza, appare del tutto inadeguata alla detenzione.

5-06767 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Castrovillari.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta constatando che, nonostante abbia segnalato la pericolosità dei vani doccia dell'istituto penitenziario in questione, nulla sia stato fatto in proposito.

5-06857 Sanga: Sulle sedi della Scuola superiore della magistratura.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni SANGA (PD), replicando, esprime la propria insoddisfazione ed il proprio sgomento per il contenuto della risposta e per le scelte compiute dal Governo. Sottolinea, in particolare, come fosse stata ottenuta la disponibilità di un immobile particolarmente adeguato allo scopo e ritiene scorretto che la comunicazione del diritto di recesso dell'amministrazione dal contratto di locazione avvenga tramite una semplice raccomandata.

5-07044 Cavallaro: Sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Donatella FERRANTI (PD), nel replicare alla risposta all'interrogazione della quale è cofirmataria, prende atto dell'inizio di un procedimento volto a superare la questione interpretativa sorta con riferimento all'articolo 9, comma 6, del decreto legge n.1 del 2012 e sollecita il Governo ad emanare con urgenza la relativa circolare interpretativa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455.**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera *l*), comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 volta a prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

rilevato che:

la delega in esame si colloca nell'ambito della delega più ampia prevista dall'articolo 1, commi da 2 a 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto la riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera *l*), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera *b*), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

il legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera *b*), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l'assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza,

anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non appare condivisibile la scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell'esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

sarebbe stato comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpate adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;

per quanto la stessa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera *b*), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;

non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell'individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario,

il predetto parametro che, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche in questo caso alcuna giustificazione;

non risultano essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera *b*), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;

nell'ambito del procedimento di formazione dello schema di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

il principio di cui alla lettera *o*) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una *extrema ratio* piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzio-

namento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;

sarebbe opportuno che la revisione territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell'eventuale nuovo status dei magistrati onorari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano attuate congiuntamente le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;

2) siano valutati attraverso parametri oggettivi, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;

3) non si tenga conto del parametro non previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;

4) sia integralmente attuata la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera *b*), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell'estensione del territorio e delle infrastrutture, con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l'opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06755 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Foggia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti chiedono notizie dettagliate in relazione al suicidio di Ottavio Mastrochirico detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia.

Si chiede di conoscere, in proposito, se fosse adeguatamente garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto, se il detenuto fosse stato individuato come un potenziale suicida e se fosse sottoposto ad un idoneo programma di osservazione; infine se il predetto Mastrochirico fosse alloggiato in cella rispondente ai requisiti di igiene e sanità.

Gli interroganti chiedono di conoscere in definitiva, quali siano le condizioni umane e sociali della popolazione carceraria della Casa Circondariale di Foggia e, in relazione al triste fenomeno dei suicidi, quali le iniziative ministeriali volte a reperire fondi necessari per attuare il cosiddetto « piano di ascolto di Polizia Penitenziaria ».

Dalle notizie apprese dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria si rileva che il detenuto Ottavio Mastrochirico, in data 21 febbraio 2012 poneva in essere il gesto autosoppressivo mediante impiccagione utilizzando il laccio dei pantaloni della tuta come cappio fissato all'anta della finestra della cella « corridoio matricola » già privata delle suppellettili. Il detenuto veniva soccorso dal personale di vigilanza e da quello medico che, dopo aver praticato gli interventi rianimatori di rito unitamente al personale del 118 nel frattempo sopraggiunto, ne constatava il decesso.

Il Mastrochirico era stato poche ore prima dell'insano gesto, sottoposto a visita

medica per un evidente Stato di agitazione psicomotoria, ragione per cui in via precauzionale era stato sistemato in una stanza singola priva di suppellettili e sottoposto a grande sorveglianza. Il gesto suicida veniva realizzato nel breve intervallo tra un controllo visivo e quello successivo.

Il detenuto in questione, imputato dei delitti di omicidio, rapina ed altro, era stato tratto in arresto in data 18 settembre 2010.

La competente Direzione Generale ha disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per la Puglia, onde accertare le precise cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto, anche con la acquisizione degli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici disposti dalla Autorità Giudiziaria sulla salma del Mastrochirico.

Riguardo al triste fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante e accorta sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni; in particolare si sono fornite precise indicazioni ai Provveditorati regionali e alle direzioni degli istituti, affinché fossero sempre più incisivi gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

In tal senso va ricordato che, al fine di una riduzione dei suicidi nelle carceri, fin dal 2000 sono stati emanati provvedimenti o lettere circolari, con la indicazione di linee guida operative per istituire e potenziare il « servizio di accoglienza » per le persone detenute provenienti dalla libertà.

Tale servizio peraltro, nel 2008, è stato esteso a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-eterolesivo o suicidario.

È stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, la esigenza di intervenire con apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento dell'« accoglienza » e sulla necessità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari. In proposito si segnala che nel gennaio del 2010 è stata prevista la costituzione di « unità di ascolto di polizia penitenziaria » quale strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta. Nel mese di aprile del 2010 sono stati delineati nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi e, nel mese di luglio del 2011, è stata diramata una nota per sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali affinché favorissero e sostenessero le direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva.

Va anche segnalato che nel mese di novembre 2011, è stata diramata altra circolare, avente ad oggetto « Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione ».

Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno si è avvertita l'esigenza di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata così, ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti peni-

tenziari, anche attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona e delle condizioni di detenzione.

Quanto, infine, alla lamentata situazione di sovraffollamento e di carenza dell'organico dell'istituto di Foggia, va segnalato che alla data del 10 aprile 2012 risultavano presenti 706 detenuti a fronte di una capienza tollerabile di 562 posti detentivi e, quanto al personale di polizia penitenziaria, su una previsione organica di 311 unità ne erano effettivamente presenti in servizio 295.

Tuttavia, le presenze detentive tenderanno certamente a diminuire grazie agli effetti della legge 17 febbraio 2012, n. 9 che ha previsto tra l'altro, la modifica dell'articolo 558 comma 2, del codice di procedura penale e la modifica della legge 199/10. Tali modifiche consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero delle persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

In ultimo, va segnalato che la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro, ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria, consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, che sarà destinato alle strutture penitenziarie maggiormente in difficoltà.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione e l'impegno a fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06756 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Teramo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiedono notizie dettagliate in relazione al suicidio di Gianfranco Farina detenuto presso la Casa Circondariale di Teramo.

Si chiede di conoscere, in proposito, se fosse adeguatamente garantita la sorveglianza all'interno dell'istituto, se il detenuto fosse stato individuato come un potenziale suicida e se fosse sottoposto ad un idoneo programma di osservazione; infine se il predetto Farina fosse alloggiato in cella rispondente ai requisiti di igiene e sanità.

Gli interroganti chiedono di conoscere in definitiva, quali siano le condizioni umane e sociali della popolazione carceraria della Casa Circondariale di Teramo e, in relazione al triste fenomeno dei suicidi, quali le iniziative ministeriali volte a reperire fondi necessari per attuare « il piano di ascolto di Polizia Penitenziaria ».

Dalle notizie apprese dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria si rileva che il detenuto Gianfranco Farina in data 2 febbraio 2012 poneva in essere il gesto autosoppressivo mediante impiccagione con un cappio assicurato alle sbarre della finestra del bagno. Il detenuto veniva invano soccorso dal personale di vigilanza, allertato dal compagno di stanza e dal medico di guardia, prontamente avvertito, che tuttavia non poteva che constatare il decesso del Farina.

Il detenuto in questione, condannato per i delitti di cui agli articoli 575, 577, 629, 648 del codice penale, con fine pena fissato al 12 luglio 2017, era stato tratto in

arresto in data 5 marzo 2012 ed inserito nel circuito protetto promiscuo trattandosi di ex collaboratore di giustizia.

La competente Direzione Generale ha disposto un'indagine amministrativa affidata al Provveditore Regionale per l'Abruzzo, onde accertare le precise cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto anche con la acquisizione degli esiti degli esami necroscopici e/o autoptici disposti dalla Autorità Giudiziaria sulla salma del Farina.

Riguardo al triste fenomeno dei suicidi, preme osservare come costante e vigile sia l'attenzione verso tali situazioni prestata dall'Amministrazione penitenziaria nel corso degli anni; in particolare si sono fornite precise indicazioni ai Provveditorati regionali e alle direzioni degli istituti, affinché fossero sempre più incisivi gli interventi per alleviare le situazioni di disagio derivanti dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire il compimento di atti auto aggressivi.

In tal senso va ricordato che, al fine di una riduzione dei suicidi nelle carceri, fin dal 2000 sono stati emanati provvedimenti o lettere circolari, con la indicazione di linee guida operative per istituire e potenziare il « servizio di accoglienza » per le persone detenute provenienti dalla libertà. Tale servizio peraltro nel 2008, è stato esteso a qualsiasi altro detenuto o internato a rischio auto-eterolesivo o suicidario.

È stata particolarmente sentita in questi ultimi anni, la esigenza di intervenire con apposite linee guida, volte a sensibilizzare gli operatori sull'importanza del momento dell'« accoglienza » e sulla neces-

sità di agevolare, per quanto possibile, i rapporti con i familiari. In proposito si segnala che nel gennaio del 2010 è stata prevista la costituzione di «unità di ascolto di polizia penitenziaria» quale strumento per arginare l'emergenza suicidi nell'ambito della popolazione detenuta. Nel mese di aprile del 2010 sono stati delineati nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto-aggressivi e, nel mese di luglio del 2011 è stata diramata una nota per sensibilizzare ulteriormente i Provveditori regionali affinché favorissero e sostenessero le direzioni nell'adozione di tutte le iniziative possibili per migliorare la dignità detentiva.

Va anche segnalato che nel mese di novembre 2011, è stata diramata altra circolare, avente ad oggetto «Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione».

Non solo: a fronte degli episodi di suicidio verificatisi nei primi mesi del corrente anno si è avvertita la esigenza di procedere ad un'azione di monitoraggio per trarre utili indicazioni ai fini di una più efficace opera di prevenzione. È stata, così, ricostituita, con ordine di servizio dello scorso 2 marzo, l'unità di monitoraggio degli eventi di suicidio con l'incarico di verificare la concreta applicazione e l'efficacia delle direttive sopra richiamate, nonché di monitorare singolarmente gli eventi di suicidio verificatisi nel corrente anno all'interno degli istituti penitenziari, anche attraverso la conoscenza dei dati biografici e penali della persona nonché delle condizioni di detenzione.

Quanto, infine, alla lamentata situazione di sovraffollamento e di carenza

dell'organico dell'istituto di Teramo, va segnalato che alla data del 10 aprile 2012 risultavano presenti 408 detenuti a fronte di una capienza tollerabile di 360 posti detentivi e, quanto al personale di polizia penitenziaria, su una previsione organica di 203 unità ne erano effettivamente presenti in servizio 178.

Tuttavia, le presenze detentive tenderanno certamente a diminuire grazie agli effetti della legge 17 febbraio 2012, n. 9 che ha previsto tra l'altro, la modifica dell'articolo 558 comma 2, del codice di procedura penale e la modifica della legge 199/10. Tali modifiche consentiranno di ridurre significativamente lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero delle persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare.

In ultimo, va segnalato che la legge di bilancio ha previsto, per l'anno in corso, uno stanziamento di 41 milioni di euro, ripartito sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, da destinare all'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disponibilità finanziaria, consentirà di dare corso all'assunzione di un contingente aggiuntivo di circa 1.080 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, che sarà destinato alle strutture penitenziarie maggiormente in difficoltà.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque assicurare gli interroganti che resta ferma l'attenzione del Ministro della Giustizia alle problematiche oggetto della presente interrogazione e l'impegno a fronteggiarne le situazioni di criticità.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06764 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere delle Novate di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al tentato suicidio posto in essere da un detenuto presso l'istituto di Piacenza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha rappresentato che grazie al pronto intervento del personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto, è stata fatta salva la vita del detenuto El Farouk Salah che il 22 febbraio 2012 aveva tentato di uccidersi attraverso impiccagione.

Attualmente, il detenuto è sempre sottoposto ad attenta sorveglianza, ma appare tranquillo ed è stato inserito tra i lavoratori nella cucina detenuti.

Relativamente, poi, agli ulteriori aspetti segnalati, si fa presente:

che l'area educativa dell'istituto è composta da cinque educatori, di cui uno soltanto assente per maternità;

che sono presenti due psicologhe *ex* articolo 80 ordinamento penitenziario, le quali hanno un monte ore personale di 13

ore mensili dedicato all'osservazione della personalità. Per l'anno in corso le stesse provvedono a curare un progetto *ex* articolo 135 T.U. 309/90, destinato alla prevenzione di gesti autolesivi e del rischio suicidario.

Si rappresenta, infine che alla data del 16 giugno 2012 presso il penitenziario di Piacenza erano 340 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 178 posti e tollerabile di 346 posti detentivi. In alcune celle è presente il 3° letto, soprattutto nella sezione adibita alla reclusione dei detenuti di Alta Sicurezza e nella sezione cosiddetta protetta. In ogni caso lo stato di sovraffollamento è costantemente monitorato dal Provveditorato regionale e dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria che interviene, ogni qual volta possibile, con interventi deflativi in ambito intra ed extra-regionale.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06765 Bernardini: Sulla grave situazione del carcere di Enna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche di natura strutturale segnalate dall'Onorevole Bernardini nel penitenziario si rappresenta che:

nel cosiddetto « piano carceri » è stato programmato l'intervento finalizzato alla eliminazione del dissesto statico e regimentazione delle acque meteoriche per un importo stimato di euro 2.400.000,00;

nel programma triennale redatto dal locale Provveditorato Regionale sono stati inseriti gli interventi di rifacimento delle coperture e consolidamento del muro di cinta; di rifacimento dei servizi igienici dei reparti detentivi per l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000; di ristrutturazione delle sale adibite ai colloqui dei detenuti con i familiari; di sostituzione degli infissi in vari locali.

Inoltre, sono stati assegnati in gestione diretta al Provveditorato, i fondi sul capitolo 7303, di recente istituzione, per l'esecuzione di interventi urgenti e prioritari, finalizzati all'adeguamento, al potenziamento e alla messa a norma delle strutture carcerarie del distretto di competenza.

Per quanto riguarda, poi, il nuovo padiglione del penitenziario di Enna, il Dipartimento dell'Amministrazione peniten-

ziaria segnala che i lavori principali sono stati ultimati e regolarmente collaudati, ivi compresa la realizzazione di una cabina di trasformazione elettrica, per la cui attivazione si è in attesa dell'allacciamento da parte della società elettrica di competenza. Tale operazione non è stata ancora portata a compimento nonostante che l'acquisizione della documentazione sia stata completata e ciò in quanto l'Ente erogatore ha manifestato la necessità di poter disporre di un responsabile per le manovre in cabina. Si tratta, infatti, di una figura professionale che, non essendo presente nell'organico del Provveditorato regionale, viene cercata attraverso una ricerca di mercato tuttora in atto.

Infine, in data 22 novembre 2011 sono state consegnate le opere complementari che hanno previsto l'istallazione degli arredi di cucina, la realizzazione del corridoio di collegamento tra la nuova cucina ed il vecchio complesso penitenziario, nonché la sistemazione dell'area esterna e l'installazione del gruppo elettrogeno.

La data di ultimazione dei lavori, inizialmente prevista per il 20 aprile 2012, è stata posticipata poiché l'impresa ha richiesto una proroga di 60 giorni.

Da ultimo, per quanto concerne il costo dell'opera, risulta contrattualizzato, ad oggi, l'importo complessivo di euro 4.600.000,00.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06767 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Castrovillari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il detenuto Salvatore Altomare, sulle cui condizioni di salute l'On. Bernardini ha richiesto notizie, ha fatto ingresso nell'istituto di Castrovillari in data 19 ottobre 2011 per il reato di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale e, all'epoca dell'episodio riferito nell'atto ispettivo, era ancora ristretto in quella stessa struttura.

Così come confermato dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – il predetto detenuto in data 18 febbraio 2012 è scivolato mentre si trovava all'interno del vano doccia, provocandosi la lesione del femore.

A causa dell'età e delle sue non buone condizioni fisiche, l'Altomare, sin dal 3 novembre 2011, è stato affiancato da un altro detenuto con mansioni di cosiddetto « piantone ».

In seguito all'accaduto, lo stesso è stato immediatamente ricoverato presso l'Ospedale civile di Castrovillari ed ivi sottoposto ad intervento chirurgico. In data 27 febbraio 2012 è stato dimesso e, successivamente, in data 2 marzo 2012, è stato trasferito presso il CDT di Napoli Poggioreale – ove tutt'ora è ristretto – in quanto centro munito di idonea attrezzatura sanitaria.

La scelta dell'Amministrazione penitenziaria e con essa della Magistratura di Sorveglianza di mantenere l'Altomare in regime carcerario – sia pure trasferendolo in un'altra struttura detentiva per meglio fronteggiare le sue patologie – risponde, invero, a scelte valutative suffragate dagli accertamenti medici disposti dal responsabile del Servizio sanitario della Casa circondariale di Castrovillari.

Ed infatti, così come evidenziato dall'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Co-

senza « il soggetto non presenta condizioni di grave infermità fisica tale da esporlo a pericolo di vita e tanto meno la protrazione dello stato detentivo, allo stato, presuppone grave pregiudizio del condannato... ».

Peraltro, anche il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro – investito dell'istanza del differimento della pena ai sensi dell'articolo 147, comma 2 del codice penale – con ordinanza depositata il 14 maggio 2012, ha ritenuto, sulla base della relazione sanitaria redatta dal responsabile sanitario della Casa circondariale di Castrovillari, che « ...che nel caso in esame, non risulta dagli atti che le condizioni di salute, pur meritevoli di attenzione sotto il profilo sanitario, siano particolarmente gravi... » ed ha rigettato l'istanza dando atto che « ...l'assistenza riabilitativa fornita dall'ASF Cosenza non era in grado di essere efficace per motivazioni strettamente legate all'inidoneità dell'Istituto e in pari data il DAP ha disposto l'assegnazione alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale per motivi sanitari (possibilità di fisiocinesiterapia fino a miglioramento)... ».

Per quanto riguarda, invece, il servizio docce, si comunica che ne è prevista la fruizione per tre giorni settimanali. Nella stagione estiva, però, così come avvenuto negli scorsi anni, è previsto un aumento dell'utilizzo che, anche quest'anno dovrebbe essere significativo, non essendo stata prevista una diminuzione delle risorse idriche.

Quanto, poi, ai lavori di allestimento delle docce all'interno delle camere detentive, gli stessi sono ricompresi nel progetto denominato « OIKOS », finanziato dalla

Cassa delle Ammende ed in relazione al quale il competente servizio tecnico dell'Amministrazione penitenziaria sta elaborando il progetto esecutivo.

Riguardo, infine, alle visite ispettive da parte della locale ASL, si comunica che l'ultima visita risale al 10 settembre 2009. In ogni caso, in seguito alle indicazioni ricevute, sono stati eseguiti i lavori di

rifacimento della cucina detenuti, nonché i lavori di adeguamento presso i locali della cucina scuola alberghiera, della mensa di servizio e del bar spaccio.

Da ultimo, si segnala che le questioni su Castrovillari, espone dall'On. Bernardini nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-14504, hanno trovato risposta nella seduta del 31 maggio 2012.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06857 Sanga: Sulle sedi della Scuola superiore della magistratura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Sanga, pur nella consapevolezza dell'importanza che la Scuola Superiore per la Magistratura riveste per il sistema giudiziario italiano in ragione dell'evidente necessità di dover garantire una idonea formazione ed un costante aggiornamento dei magistrati del nostro Paese, non credo che si possa prescindere dal considerare le significative difficoltà logistiche che sono connesse alla dislocazione della Scuola in tre distinte sedi sul territorio nazionale.

Né tantomeno credo che si possa prescindere dal valutare i problemi di sostenibilità finanziaria dell'onere economico, che discenderebbe all'avvio e dal funzionamento delle tre sedi della Scuola, così come indicate dal decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26.

Ebbene, è in considerazione di tali ineludibili ragioni – logistiche, ma soprattutto economiche – che è stata avvertita l'esigenza, in seguito comunicata dal Ministero, di non procedere all'istituzione della sede di Bergamo della Scuola Superiore per la Magistratura, dovendosi privilegiare, in quanto assolutamente prioritarie ed assorbenti rispetto a qualsivoglia

ulteriore considerazione, le esigenze attuali di un rigoroso contenimento della spesa pubblica, in coerenza con la già avviata proposta di riforma normativa finalizzata a ridurre il numero delle sedi della Scuola.

Faccio presente, infatti, che sono già state avviate le procedure per la revoca del decreto interministeriale del 27 aprile 2006, che indicava la provincia di Bergamo quale una delle tre sedi della Scuola stessa e che sono state adottate tutte le determinazioni conseguenti, ivi compresa la comunicazione indirizzata alla proprietà dell'immobile prescelto come sede della Scuola di Bergamo, della volontà dell'Amministrazione di avvalersi del diritto di recesso, previsto a norma dell'articolo 5 del contratto di locazione.

Evidenzio, peraltro, che l'esborso economico che l'Amministrazione dovrà sostenere per poter risolvere, nel senso indicato, i pregressi accordi negoziali appare di gran lunga meno gravoso dell'impegno di spesa che sarebbe, viceversa, richiesto per dare attuazione alle passate determinazioni.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-07044 Cavallaro: Sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Cavallaro, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso è stato approvato un pacchetto di riforme strutturali, finalizzate a rimuovere due grandi vincoli, che in passato hanno limitato il potenziale di crescita dell'Italia: l'insufficiente concorrenza dei mercati e l'inadeguatezza delle infrastrutture.

Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, rinominato dal Presidente del Consiglio Monti « Cresci Italia », individua, invero, le finalità della crescita e dell'equità e, per perseguirle entrambe, interviene « normativamente » eliminando alcuni vincoli burocratici e favorendo una maggiore semplificazione nelle professioni.

Con specifico riguardo alle professioni regolamentate dalla legge, la promozione della crescita viene affiancata dall'innovazione, attraverso l'introduzione di norme che facilitano l'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro e che consentono loro di svolgere, tra l'altro, tirocini finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, anche durante l'ultimo biennio di studi e prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Ebbene, la citata disposizione di cui all'articolo 9 comma 6 del predetto decreto – che rientra tra le previsioni di favore inserite a sostegno dell'impiego giovanile – ha ingenerato alcuni problemi interpretativi, derivanti dal necessario coordinamento tra vecchia e nuova normativa.

Così come evidenziato dall'onorevole Interrogante, si è immediatamente provveduto a fornire una prima interpretazione dell'ambito operativo della nuova previsione, rimettendo all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia le prime determinazioni esplicative, contenute in un parere.

Il 20 giugno 2012, nel corso di una riunione interdipartimentale, è stato concordato un intervento esplicativo da parte del Dipartimento per gli Affari di giustizia, il quale provvederà a predisporre una circolare interpretativa, che chiarisca l'ambito applicativo-temporale dell'articolo 9, comma 6 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Tengo a precisare che l'adozione della circolare interpretativa da parte del predetto Dipartimento è prossima.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	25
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	43
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45
5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa	41
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005	42
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 11.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di

passare, prima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 5263, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, quindi, all'esame, in sede referente, del nuovo testo della proposta C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e abbinata C. 4843 Moffa, e, infine allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Avverte inoltre che le interrogazioni saranno svolte al termine della seduta in sede referente, e non, come inizialmente previsto, alle ore 13.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 5263, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Il decreto-legge si suddivide in due capi e 21 articoli. Il Capo I, che contiene gli

articoli da 1 a 9, reca interventi immediati per il superamento dell'emergenza, mentre il Capo II, contenente gli articoli da 10 a 21, reca interventi per la ripresa economica delle zone terremotate.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, specifica l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni del provvedimento, il quale si estende ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 – Statuto dei diritti del contribuente (il quale prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può possa sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili).

Al riguardo ricorda, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che il predetto decreto ministeriale 1° giugno 2012 ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma. Nell'allegato 1 al decreto sono individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici; il decreto prevede, inoltre, che con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici.

I commi 2 e 4 attribuiscono ai Presidenti delle regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto la carica di Commissari delegati ai fini del decreto-legge, affidando loro la responsabilità di coordinare gli interventi per la ricostruzione

nelle regioni di rispettiva competenza, per tutta la durata dello stato di emergenza; ai sensi del comma 5, i Commissari delegati possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province colpite dal sisma, provvedendo ad adottare opportune modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi.

Il comma 3 proroga fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e del 30 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che verrà dichiarato chiuso con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 2, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, il quale, ai sensi del comma 2, è ripartito, sulla base di criteri oggettivi relativi all'effettività e quantità dei danni, come asseverati dalle regioni, tra le regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle predette regioni e di concerto con il Ministro dell'economia: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce anche i criteri generali di riparto, che devono assicurare parità di trattamento tra i soggetti danneggiati.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 3 e 4.

Il comma 3 dispone che il Fondo sia innanzitutto alimentato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse derivanti dal temporaneo aumento, nella misura di 2 centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. La disposizione affida l'aumento delle aliquote a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, che, in forza di tale previsione, ha ridefinito le aliquote con sua determinazione del 7 giugno 2012.

Pertanto, l'accisa sulla benzina è passata, dall'8 giugno e fino al 31 dicembre, da 704,20 a 724,20 euro per mille litri, mentre l'accisa sul gasolio da autotrazione è passata, sempre dall'8 giugno e al 31 dicembre, da 593,20 a 613,20 per mille litri.

L'ultimo periodo del comma 3 abroga inoltre l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva che eventuali aumenti erariali dell'accisa avessero effetto, nelle regioni che hanno istituito l'imposta regionale sulla benzina, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione: pertanto, in forza di tale abrogazione, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.

Il comma 4 riserva all'Erario il maggior gettito ottenuto nei territori delle autonomie speciali dall'incremento di 2 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante, rinviando la determinazione dell'ammontare del maggior gettito ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Al riguardo ricorda infatti che il gettito dei due tributi in questione (accisa erariale e imposta regionale), al pari del gettito di altri tributi erariali, spetta alle regioni a statuto speciale (salvo la Sicilia) ed alle province autonome, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, e che l'ordinamento finanziario di questi enti, basato, sulle partecipazioni ai tributi erariali, prevede altresì la possibilità che venga riservato all'erario statale l'incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze.

In base al comma 5 il Fondo è inoltre alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà del-

l'Unione europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, nonché, per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 (dove sono riportati i capitoli del bilancio statale sui quali possono essere effettuate le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, qualora sia necessario attingere a tale Fondo per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi). La norma specifica che con decreto del Presidente del Consiglio saranno indicate le riduzioni e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche al patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che le voci di spesa oggetto di riduzione possano essere reintegrate utilizzando i risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi conseguenti all'attività di *spending review*, in attuazione del decreto-legge n. 52 del 2012, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

Il comma 6 intesta ai presidenti delle Regioni interessate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, e dove confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 3, comma 1, dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché indennizzi a favore delle imprese.

In particolare, si prevede che possano essere erogati contributi:

per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente riportato;

per le attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative ad enti non commerciali ed alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

per i danni subiti da edifici di interesse storico-artistico;

per far fronte ad oneri sostenuti per traslochi e depositi conseguenti a disposizioni di sgombero disposte dalle competenti autorità e per l'allestimento di alloggi temporanei,

per la delocalizzazione temporanea di attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva.

I commi 2 e 3 dettano la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi.

I commi da 4 a 7 introducono procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, agevolando e le decisioni dei condomini sui necessari interventi edilizi sugli immobili danneggiati dal terremoto consentendo di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, permettendo di avviare i lavori edilizi di ripristino in parziale deroga alla normativa sui titoli

abilitativi edilizi ed agli obblighi dichiarativi (escluse le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi), consentendo di acquisire certificazione di agibilità sismica dei luoghi di lavoro rilasciata da un professionista abilitato.

I commi da 8 a 10 prevedono invece norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza degli edifici, che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo in particolare il rilascio provvisorio del certificato di agibilità sismica in assenza di talune gravi carenze strutturali e stabilendo che il livello di sicurezza dell'edificio dovrà essere definito in misura pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.

I commi 11 e 12 prevedono procedure semplificate per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma, prevedendo a tal fine che i Direttori regionali dell'Agenzia regionale di protezione civile delle regioni Emilia-Romagna, della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di protezione civile della Regione Veneto, provvedano alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di aree pubbliche e private, e consentendo che le attività produttive siano spostate in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

Il comma 13 autorizza i Presidenti delle regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fermo restando che tali attività rispettino la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 4 dispone, ai commi 1 e 2, che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi

urgenti per il ripristino degli immobili pubblici (edifici ad uso scolastico; strutture edilizie universitarie; caserme in uso all'amministrazione della difesa; immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico) e definiscano modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. A tal fine i Presidenti si avvalgono del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali.

Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all'aggiornamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dei piani di emergenza comunali, prevedendo, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo dei prefetti.

L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma, prevedendo, al comma 1, la destinazione di risorse, nonché autorizzando le regioni, al comma 2, a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati.

Il comma 3 consente all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna di adottare, per l'anno scolastico 2012/2013, interventi di adattamento del calendario scolastico, dell'articolazione e della composizione di classi e sezioni, nonché interventi in materia di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni. Il comma 4 autorizza invece il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad emanare, ove necessario, un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti, lo svolgimento degli

scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei comuni interessati dal sisma.

L'articolo 6, comma 1, sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, penali e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. La previsione riguarda, sia pure marginalmente, anche gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto, facendo riferimento a tutte le giurisdizioni speciali, investe anche i procedimenti dinanzi agli organi della giustizia tributaria.

La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In base al comma 2, fino al 31 luglio 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti o avevano sede nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012, salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

Il comma 4 sospende dal 20 maggio al 31 luglio 2012, a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati, salva espressa rinun-

cia degli interessati, i termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Ancora per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 20 maggio e il 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati; tale sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.

Il comma 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati, nonché i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo il rinvio d'ufficio da parte del giudice a data successiva al 31 luglio 2012 quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente e la sospensione fino alla stessa data dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 8 esclude dalla sospensione prevista dai commi 6 e 7 l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; il giudizio direttissimo; la convalida dei sequestri; i processi con imputati in stato di custodia cautelare; i processi a carico di imputati minorenni. Si stabilisce inoltre che la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la pro-

posizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui, ai sensi dei commi 6 e 7, il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.

L'articolo 7 alleggerisce gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 dei suddetti comuni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, valutati in 50 milioni di euro per il 2012, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 8, comma 1, il quale, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012.

Al riguardo rammenta che il predetto decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il

20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato. Tale sospensione di termini si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni citati.

In tale contesto il comma 1 precisa che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 fino all'8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) devono essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ulteriori sospensioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sono disposte dai numeri 3), 6) e 9).

Il numero 3) sospende i termini di notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento da parte degli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale a decorrere dal 1° ottobre 2011 è stata prevista la concentrazione della riscossione nell'accertamento; la disposizione sospende altresì i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione.

Il numero 6) sospende i termini di pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

Il numero 9), primo periodo, sospende i termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,

nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, prevedendo inoltre che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga al criterio generale secondo cui tali redditi sono sottoposti a tassazione secondo il principio di competenza.

In merito alla formulazione della norma segnala come il riferimento agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, in quanto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel sostituire l'intero Titolo V del TUB, ha riscritto i predetti articoli 106 e 107, sostituendo la previsione del doppio elenco degli intermediari finanziari con un unico albo, disciplinato appunto dall'articolo 106.

In tale ambito il secondo periodo del numero 9) specifica che gli eventi i quali hanno colpito i residenti dei comuni colpiti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile (il quale esenta dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi, presso la quale gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia i crediti verso i propri clienti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.

L'ultimo periodo del numero 9) sospende, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (*leasing*) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti

inagibili, anche parzialmente, ovvero beni (immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici).

Il comma 1 stabilisce altresì la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei seguenti ulteriori termini:

il numero 1) i termini relativi agli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

il numero 2) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte al registro delle imprese per il finanziamento delle camere di commercio;

il numero 4) il versamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica, gravanti su qualunque immobile sia agricolo sia extragricolo, limitatamente alla quota dovuta per la difesa idraulica;

il numero 5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

il numero 7) le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;

il numero 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti.

Il comma 2 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) debba: introdurre norme per la sospensione temporanea (non oltre il 20 novembre 2012) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze situate nei comuni danneg-

giati dagli eventi sismici; disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi; introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici; individuare le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi 3 e 4.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.

Il secondo periodo del comma esenta inoltre i predetti fabbricati dall'imposta municipale propria (IMU) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il comma 4 proroga invece al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma. La disposizione, che rileva per la Commissione in riferimento agli adempimenti tributari, precisa che la proroga è efficace anche qualora i predetti soggetti agiscano per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

Ai sensi del comma 5, sono sospese, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei comuni coinvolti dal sisma, le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni col-

piti dal sisma sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, il quale, disciplinando la responsabilità contrattuale, esenta dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013.

Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici posti a carico delle aziende zootecniche in materia di registrazione dei capi, registrazione e comunicazione della movimentazione degli animali e degli eventi di stalla, registrazioni dell'impiego di taluni farmaci.

Il comma 9 sospende i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli produttori in esubero rispetto alla quota loro assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all'AGEA.

Il comma 10 reca norme che consentono di derogare alla disciplina generale stabilita per l'allevamento e l'ingrasso dei suini.

Il comma 11 prevede che gli agricoltori ubicati nei comuni colpiti dal sisma mantengono il diritto ai pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori europei, anche in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti in materia dalla normativa comunitaria.

Il comma 12 stabilisce che le Autorità competenti debbano rinunciare alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR), qualora gli agricoltori ricadenti nelle aree colpite dal sisma non siano in grado di rispettare gli impegni assunti.

In connessione con il comma 12 il comma 13 sostituisce, in deroga alle disposizioni comunitarie, la comunicazione che gli agricoltori sarebbero tenuti a trasmettere all'Autorità competente per essere autorizzati, in casi di forza maggiore, a non restituire gli aiuti comunitari in loro favore, con il riconoscimento, disposto per via amministrativa dall'Autorità competente all'accertamento della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso d'inerzia di detta autorità, l'accertamento del nesso di causalità tra inadempimento da parte dell'agricoltore e evento calamitoso deve essere fatto d'ufficio dall'Amministrazione competente.

Il comma 14 stabilisce che l'attività di somministrazione dei pasti nelle aziende agrituristiche della regione Emilia Romagna possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012 in deroga ai limiti stabiliti in materia dall'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009 (disponibilità della materia prima agricola aziendale, idoneità sanitaria dei locali utilizzati, volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri).

Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, non si applichi, fino al 31 dicembre 2012, l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica, mentre trova generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

L'articolo 9 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per il conto annuale del personale.

Per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a titolo gratuito, in favore delle micro, piccole e medie

imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Tale intervento è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi ammessi al Fondo, per una durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

La disposizione specifica che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

L'articolo 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma.

La previsione riguarda le imprese ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Per la concreta attuazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, con il quale saranno stabiliti i criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

Alla copertura dei relativi oneri si provvederà attraverso una corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

L'articolo 12, comma 1, trasferisce, per l'anno 2012, 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici.

Il comma 2 demanda alla Regione Emilia-Romagna la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione di tali agevolazioni, in particolare per quanto riguarda: l'ammontare dei contributi massimi concedibili; le spese ammesse; i criteri di valutazione; la documentazione istruttoria; la procedura; le condizioni per l'accesso, l'erogazione e la revoca dei contributi; le modalità di controllo e di rendicontazione.

Il comma 3 dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge.

L'articolo 13 trasferisce che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (società di scopo controllata al 100 per cento dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA). Tale trasferimento di risorse è volto a ridurre, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e che hanno subito danni, le commissioni che esse devono pagare per ottenere l'intervento della stessa Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare a garanzia dei finanziamenti bancari che le imprese richiedono.

L'articolo 14, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, pone a carico dello Stato la quota di spettanza della Regione Emilia-Romagna relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma

di sviluppo rurale 2007-2013; ciò al fine di consentire alla Regione stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare ad interventi nelle zone colpite dal sisma finalizzati al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale.

L'articolo 15, commi 1 e 2, prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

In particolare, si prevede la facoltà di erogare, fino al 31 dicembre 2012, una specifica indennità (e relativa contribuzione figurativa), in misura non superiore a quella prevista dalle norme in materia di interventi di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.

Inoltre si riconosce un'indennità *una tantum* in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L'entità dell'indennità per i lavoratori subordinati e dell'indennità *una tantum* per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, il quale, ai sensi del comma 3, contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell'erogazione delle indennità medesime.

Lo stesso comma 3 dispone che, ai fini dell'attuazione delle richiamate disposizioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipuli una convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

I predetti benefici sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l'indennità *una tantum* per le altre categorie di lavoratori; al relativo onere si

fa fronte utilizzando le disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 16, comma 1, affida al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport il compito di promuovere iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale, nelle zone colpite dal sisma, per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011.

Il comma 2 autorizza la predetta Struttura di missione ad affidare nel 2012, con procedura d'urgenza, un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma. Per l'affidamento dell'incarico si stabilisce un limite di spesa di euro 300.000,00, comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo.

L'articolo 17 intende accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma e assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani.

In particolare, il comma 1 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come «rifiuti urbani non specificati altrimenti», in deroga al disposto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici ed i materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

Il comma 2 disciplina le modalità procedurali da seguire in presenza, nelle aziende, di manufatti contenenti amianto,

le precauzioni da adottare da parte degli operatori che intervengono e regola altresì la fase della bonifica.

Ai sensi del comma 3 non sono considerati rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico; i resti dei beni ed effetti di valore anche simbolico; i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale; il legno lavorato ed i metalli lavorati. In connessione con tale previsione il comma 15 prevede che le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione, per il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Il comma 4 reca un elenco di impianti presso cui possono essere conferiti, ove occorra, i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni.

Il comma 5 disciplina l'attribuzione dei codici rifiuto CER ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni ed ai rifiuti provenienti dalle operazioni di demolizione selettiva.

Il comma 6 affida la raccolta dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni ai gestori dei servizi pubblici ed ai soggetti incaricati dalle pubbliche amministrazioni.

In base al comma 7, il trasporto dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, da avviare a recupero o smaltimento, è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati oppure dai comuni territorialmente competenti o dalle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolti.

Il comma 8 prevede, per tali rifiuti, all'atto dell'ingresso nell'impianto, l'obbligo di pesatura e l'obbligo di redigere un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti, mentre il comma 9 consente, ai gestori degli impianti, di effettuare, previa comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti ed operazioni di selezione meccanica e cernita mediante l'utilizzo di im-

pianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. Si prevede altresì che le suddette operazioni suddette siano effettuate in deroga alle disposizioni in materia di VIA, VAS e AIA.

In base al comma 10 i gestori degli impianti individuati al comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente.

Il comma 11 prevede che i gestori degli impianti individuati al comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti.

Il comma 12 consente lo smaltimento negli impianti elencati al comma 4 anche dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico, secondo il principio di prossimità, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti.

Il comma 13 prevede che le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, assicurino adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza, il comma 14 affida all'ARPA Emilia-Romagna e alle AUSL territorialmente competenti, il compito di assicurare la vigilanza circa il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo, mentre il comma 16 affida alle AUSL la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

Il comma 17 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, ai quali si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma.

L'articolo 18, comma 1, prevede, in deroga alle norme del Codice dell'am-

biente, la possibilità di sospendere, su richiesta degli interessati, i procedimenti in corso relativi alla bonifica dei siti inquinati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici.

Inoltre i commi 2 e 3 sospendono o differiscono i termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale, mentre il comma 4 sospende per 12 mesi i controlli programmati previsti nell'AIA per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

Ai sensi del comma 5 la sospensione ed il differimento dei termini contemplati dai commi 2, 3 e 4 si estendono alle autorizzazioni ambientali previste per le attività non soggette all'AIA.

L'articolo 19 semplifica alcune procedure di autorizzazione ambientale.

In particolare, il comma 1 consente alle aziende che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici, di ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, prevedendo che esse comunichino all'autorità competente le modifiche non sostanziali, dopodiché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, le medesime imprese potranno procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.

Il comma 2 prevede l'istituzione, da parte della Regione Emilia-Romagna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione unica temporanea, cui è affidata la gestione e lo svolgimento degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dal sisma. In tale ambito si consentono l'inoltro cartaceo della documentazione relativa alle predette procedure, nonché il dimezzamento dei termini di deposito e pubblicizzazione in materia di VIA ed AIA.

L'articolo 20 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13, cui si provvede nei limiti del Fondo istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge.

L'articolo 21 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

A conclusione dell'illustrazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, ritiene opportuno evidenziare come l'eccezionalità della situazione determinata dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 imponga un perfezionamento dei contenuti del provvedimento, di cui appare comunque condivisibile l'impianto complessivo, rilevando, in proposito, come il contributo che la Commissione Finanze offrirà con il proprio parere alla predetta opera di miglioramento del testo risulterà particolarmente importante.

Infatti, gli eventi tellurici del maggio scorso hanno prodotto, come in analoghi casi verificatisi in passato, effetti devastanti per le persone e per il patrimonio, soprattutto immobiliare, delle aree colpite – costringendo la Protezione civile nazionale e quella regionale, ben coordinate dal commissario straordinario Errani, ad allestire quarantasei campi di accoglienza, con il prezioso concorso di circa 5.000 volontari –, ma hanno anche interessato, per la prima volta, un territorio il cui tessuto produttivo contribuisce al PIL nazionale per il 2,5 per cento, provocando l'interruzione o la notevole riduzione delle attività di circa 5.000 aziende, di cui 600 direttamente danneggiate, con ripercussioni su circa 25.000 lavoratori.

La situazione verificatasi in Emilia-Romagna assume, quindi, i connotati di una vera e propria emergenza economica nazionale, poiché ai drammatici effetti di tipo umanitario e sociale si sono aggiunte, in questo caso, conseguenze altrettanto drammatiche di tipo economico, attesa la rilevanza regionale e nazionale di molte aziende insediate nelle zone colpite, tra le quali quelle del distretto biomedicale, polo industriale all'avanguardia in Europa, quelle agroalimentari, meccaniche e della ceramica.

Nel prendere atto con soddisfazione dei risultati prodotti dalla proficua collaborazione, nella fase emergenziale, tra Governo nazionale, enti locali e commissari straordinari, segnala, quindi, come appaia insoddisfacente, innanzitutto, quanto finora disposto in merito all'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012, ritenendo essenziale, a tale proposito, prevedere una proroga dei relativi termini molto più ampia di quella già stabilita, dal momento che pochi mesi non sono sufficienti per consentire alle imprese del territorio di rimettere in moto a pieno regime le proprie attività. Inoltre, appare fondamentale l'introduzione nel provvedimento di misure che prevedano la concessione di crediti di imposta ai soggetti che investiranno nella ricostruzione dell'apparato produttivo.

In tale contesto, ritiene necessaria una forte assunzione di responsabilità da parte del Governo e del Parlamento, i quali sono chiamati a sostenere con le opportune misure fiscali, tra le quali quelle in precedenza indicate, la ricostruzione del tessuto industriale dell'Emilia-Romagna, che in tal modo potrà continuare a contribuire in maniera importante al PIL nazionale, in un momento in cui è più che mai urgente che il Paese riprenda un percorso di crescita economica.

Auspica, pertanto, che il Governo seguiti a dimostrare sensibilità e disponibilità, adottando tutti gli interventi, anche di natura fiscale, che si renderanno necessari, i quali produrranno, nel tempo, rilevanti benefici anche per le casse dell'Erario.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del fatto che il provvedimento sarà presumibilmente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, ritiene opportuno, nessun altro chiedendo di intervenire, di inviare il seguito ad altra seduta, da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (*vedi allegato 1*); segnala altresì che gli emendamenti Fugatti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati. Informa quindi che le proposte emendative Fugatti 3.1 e 3.01 sono state sottoscritte dal deputato Comaroli.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, formula gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 3.2, redatti anche grazie ai suggerimenti forniti dall'Agenzia del demanio, i quali intendono chiarire taluni aspetti del provvedimento.

In particolare, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 specificano che il parametro relativo all'utilizzo massimo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, che le eventuali deroghe a tale parametro, devono avere natura eccezionale e che l'eventuale verifica relativa da parte dell'Agenzia del demanio, circa l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, di immobili in locazione passiva, comporta, oltre che alla disdetta dei relativi contratti, anche la definizione, di concerto con le amministrazioni interessate, di tempi e

modalità per il rilascio degli immobili locati per i quali si dispone la disdetta.

L'emendamento 3.2 sopprime invece il capoverso 8-*bis* del comma 1 dell'articolo 3, in quanto la previsione ivi contenuta, relativa all'istituzione di un fondo per la manutenzione degli immobili pubblici alimentato con una quota non superiore al 25 per cento dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione ed ottimizzazioni degli immobili di proprietà dello Stato, si sovrappone sostanzialmente con la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), la quale stabilisce che alle amministrazioni statali sia attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Conseguentemente alla presentazione dell'emendamento 3.2, ritiene che debba intendersi assorbito l'emendamento Fugatti 3.1.

Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, a condizione che sia riformulato nel senso di tener conto della soppressione, proposta dall'emendamento 3.2, del capoverso comma 8-*bis* dell'articolo 3.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI prende atto di come taluni degli emendamenti presentati dal relatore superino alcune problematiche segnalate dall'Agenzia del demanio, in particolare con riferimento al meccanismo di disdetta degli immobili in locazione passiva previsto dall'articolo 1, comma 2, capoverso comma 222-*ter*, nonché in merito all'ulteriore Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, previsto dall'articolo 3, comma 1, capoverso 8-*bis*.

Segnala, peraltro, come sussistano profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, il quale stabilisce un termine perentorio di 120 giorni entro il quale i Presidenti delle giunte regionali avviano la formazione dei programmi unitari di va-

lorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 351 del 2011: sottolinea, infatti, come tale previsione incida su una materia di competenza regionale. Propone pertanto di riformulare l'articolo nel senso di limitarne il dettato al solo secondo periodo, il quale prevede che i predetti programmi di valorizzazione contemplino anche interventi di riduzione ed ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), accoglie l'invito del relatore, riformulando conseguentemente l'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, di cui è cofirmataria.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal Sottosegretario in merito all'articolo 2, rileva come la previsione di un termine appaia indispensabile per stimolare l'effettiva formazione dei citati programmi di valorizzazione territoriale, e come l'eliminazione del termine stesso renderebbe la norma sostanzialmente inutile.

Marco CAUSI (PD) suggerisce di riformulare integralmente l'articolo 2, nel senso di prevedere che il Governo definisca norme di coordinamento volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, concorda con il suggerimento del deputato Causi e formula l'emendamento 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 2.1 del relatore. Approva quindi l'emendamento 3.2 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Fugatti 3.1. Approva inoltre l'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge C. 4149, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

In tale contesto segnala, inoltre, come le questioni affrontate dalla proposta di legge saranno probabilmente oggetto di specifiche norme nell'ambito dei provvedimenti di urgenza di razionalizzazione della spesa pubbliche che il Governo si accingerebbe ad emanare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 12.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che, su richiesta del presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07218 Barbato è rinviato ad altra seduta.

Avverte, altresì, che l'interrogazione n. 5-07216 Fugatti è stata sottoscritta dal deputato Comaroli e che l'interrogazione n. 5-07217 Fluvi e Garavini è stata sottoscritta dal deputato Causi.

5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ringrazia il Governo per la disponibilità a dare risposta a un'esigenza di equità avvertita dai cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002.

In particolare, ricorda come fosse stato già accolto, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 16 del 2012, il proprio ordine del giorno n. 9/5109-AR/26, il quale impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che prevedesse l'estensione ai cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal predetto evento tellurico dell'esenzione dall'IMU prevista, per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha devastato l'Abruzzo, dal comma 5-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16, in considerazione del fatto che essi si trovavano nella medesima situazione di quelli dell'Abruzzo, avendo subito la perdita dell'abitazione, o perché distrutta, o perché inagibile e, in quanto tali, oggetto di ordinanza di sgombero.

Rileva, peraltro, come alla ricostruzione si sia potuto procedere, in Molise, con un ritardo di ben cinque anni, da imputare a tutti gli attori pubblici coinvolti e, soprattutto, alla lentezza con la quale è stata predisposta la nuova mappatura del territorio, necessaria per l'applicazione delle tecniche costruttive appropriate. A tali difficoltà si è aggiunta, peraltro, quella determinata dal blocco degli stanziamenti occorrenti per la ricostruzione, affluiti regolarmente per un anno durante il Governo Prodi e svincolati soltanto durante l'ultimo anno del Governo Berlusconi.

Senonché, proprio quando i lavori di completamento della ricostruzione erano ripresi a pieno regime, è venuto meno lo stato di criticità, con la conseguenza che i cittadini del Molise saranno costretti a pagare l'IMU per la propria abitazione, pur non potendoci abitare.

Confida, quindi, che la disparità di trattamento dei cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002 possa essere sanata, anche sulla scorta della disponibilità manifestata dal Governo il 19 aprile scorso e ribadita nella parte conclusiva della risposta fornita nella seduta odierna all'atto di sindacato ispettivo.

5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando tuttavia, come la stessa, al di là di una puntuale ricostruzione della normativa vigente – la quale, naturalmente, era già nota gli interroganti –, non contenga alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per fare in modo che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci sia applicata l'aliquota IMU dello 0,4 per cento, equiparando il trattamento tributario di tali fattispecie a quello delle altre abitazioni principali, come avveniva nella vigenza della precedente normativa in materia di ICI.

Si dichiara pertanto insoddisfatta, invitando il Governo ad approfondire la questione e ad attivarsi nel senso indicato dagli interroganti, anche in considerazione del fatto che la ingiustificata e illegittima disparità di trattamento da essi segnalata

permarrebbe anche nel caso in cui i comuni deliberassero di applicare all'aliquota dello 0,76 per cento, attualmente stabilita, la riduzione dello 0,3 per cento, come indicato nella risposta.

5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, sottolineando come lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo fosse quello di sollecitare una riflessione complessiva del Governo sulle tematiche concernenti il settore dei giochi.

Prende atto con soddisfazione, quindi, del fatto che il Governo si riserva di valutare l'adozione di iniziative normative in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato (Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, sostituire le parole: medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione *con le seguenti:* pari a 20 metri quadrati per addetto;

1. 1. Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, sostituire le parole: medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione *con le seguenti:* pari a 25 metri quadrati per addetto;

1. 2. Fugatti.

Al comma 2, capoverso comma 222-bis, primo periodo, dopo la parola: definito *aggiungere le seguenti:* , con provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio,.

1. 3. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso comma 222-bis, terzo periodo, dopo la parola: autorizzare *aggiungere le seguenti:* , in via eccezionale,.

1. 4. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso comma 222-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti stessi, nonché definendo, di concerto con le amministrazioni interessate, tempi e modalità di rilascio degli immobili locati per i quali si dispone la disdetta.

1. 5. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali).

1. Il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ed in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, al fine prioritario di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali.

2. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 8-bis.

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente ed al capoverso comma 8-ter, sostituire la parola: 8-ter con la seguente: 8-bis.

3. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione aggiungere le seguenti: relativi ad immobili di proprietà dello Stato.

3. 1. Fugatti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4.

(Destinazione dei risparmi).

1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto delle previsioni di cui agli articoli 1, comma 1,

lettera *d*), e 3, comma 1, capoverso comma 8-bis, sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 396.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Fugatti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4.

(Destinazione dei risparmi).

1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 396.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. Fugatti. *(Nuova formulazione).*

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo un intervento normativo volto a estendere il beneficio previsto per le zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, dal comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dal comma 5-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, anche per le zone del Molise e della Puglia colpite dal sisma nel 2002.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze evidenzia che ai fini dell'IMU gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento per detti fabbricati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

La norma prevede, inoltre, che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'uf-

ficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Giova, inoltre, precisare che ciascun comune ha, comunque, la facoltà di applicare un'aliquota agevolata agli immobili in questione in considerazione del fatto che il comma 6 del citato articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, consente agli enti locali di modificare sia in aumento, sia in diminuzione le aliquote ordinarie sino a 0,3 punti percentuali.

L'ulteriore estensione delle esenzioni ai fabbricati colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo comporterebbe ovviamente maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Comunque, il Governo valuterà la richiesta formulata dagli onorevoli interroganti analogamente agli altri eventi calamitosi.

ALLEGATO 3

5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede al Governo di chiarire l'aliquota dell'imposta municipale propria applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, come chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, preliminarmente, evidenzia che il comma 9, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente ai comuni la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche le società cooperative edilizie.

Inoltre, il comma 10, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che, con riguardo al gettito derivante dalle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, non trova applicazione la riserva della quota di imposta a favore dello Stato, di cui al comma 11 del menzionato articolo 13, né il meccanismo perequativo di cui al comma 17 dello stesso articolo 13.

Dalla lettura sistematica delle predette norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, piuttosto che ridurre dallo 0,76 per cento allo 0,38 per cento l'aliquota di base applicabile agli immobili in questione.

Giova rilevare infatti che quando il legislatore ha voluto ridurre l'aliquota di

base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

La disposizione di rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU deve essere considerata un incentivo ai comuni al fine di deliberare una maggiore riduzione dell'aliquota per le fattispecie in argomento, magari fino al limite minimo dello 0,4 per cento, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell'aliquota stessa.

Non si ravvisano, a parere del Dipartimento delle finanze, infine, gli elementi di illegittimità costituzionale dell'IMU lamentati dall'interrogante, in quanto le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, possessori di abitazioni principali, i quali beneficiano, oltre che della detrazione, di cui usufruiscono anche le cooperative in parola, pure della maggiorazione per i figli e dell'aliquota ridotta.

Infine vale sottolineare che le cooperative edilizie in argomento godevano dello stesso trattamento anche durante la vigenza dell'ICI, prima dell'introduzione dell'esenzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Infatti, l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedeva che si applicasse la detrazione per l'abitazione principale agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e agli altri analoghi istituti comunque denominati.

ALLEGATO 4

5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda assumere iniziative normative per evitare la restituzione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale da parte dei concessionari dei giochi ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), rappresenta che tale deposito è versato dai concessionari a garanzia del raggiungimento dei livelli di servizio previsti in convenzione, come già precisato in risposta a precedenti analoghi documenti di sindacato ispettivo.

L'Amministrazione evidenzia che dette somme sono state espressamente ben de-

finite dalle norme di legge « depositi cauzionali », ovvero somme del concessionario che AAMS « custodisce » a garanzia del raggiungimento dei necessari livelli di servizio che vengono quindi ad esso proporzionalmente restituiti, in ragione dei livelli effettivamente conseguiti nell'anno.

Per quanto riguarda l'entità economica, la stessa è calcolata come percentuale (0,5 per cento) della raccolta maturata nell'anno dal singolo concessionario.

Nell'anno 2011, la somma complessiva corrispondente allo 0,5 per cento delle somme giocate è pari a circa euro 223.000.000. Di tale somma sono state restituite ai concessionari circa euro 215.000.000.

In ordine all'auspicata iniziativa normativa il Governo si riserva di valutare.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, sulle problematiche relative alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei beni culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 48

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione Class Onlus e del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) 49

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».

Audizioni informali di rappresentanti del Centro di coordinamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), del Consorzio italiano compostatori, del CIB-Consorzio italiano biogas e gassificazione e dell'Associazione italiana biomasse 49

INTERROGAZIONI:

5-05905 Pili: Sull'avvio e messa in opera della bonifica dell'area industriale di Porto Torres ... 49

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 52

5-06343 Sani: Sugli interventi nella laguna di Orbetello 50

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 55

5-06651 Bordo: Sulle contaminazioni dell'area dell'ex petrolchimico Enichem a Manfredonia – Monte Sant'Angelo (Foggia) e relativo processo di bonifica 50

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 58

5-06797 Tortoli: Sui rischi connessi alla bonifica degli ordigni bellici 50

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 61

5-07192 Samperi: Sul completamento della « Variante di Caltagirone » 51

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

AUDIZIONI

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, sulle problematiche relative alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei beni culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Roberto CECCHI svolge una relazione sul tema in oggetto.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Fabio GARAGNANI (Pdl), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Raffaella MARIANI (PD) ed Ermete REALACCI (PD).

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Cecchi per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.05.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».

Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione Class Onlus e del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.05 alle 11.35.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale».

Audizioni informali di rappresentanti del Centro di coordinamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), del Consorzio italiano compostatori, del CIB-Consorzio italiano biogas e gassificazione e dell'Associazione italiana biomasse.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.35 alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.50.

5-05905 Pili: Sull'avvio e messa in opera della bonifica dell'area industriale di Porto Torres.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (Pdl) ringrazia il sottosegretario Fanelli per la risposta di cui si dichiara, peraltro, solo parzialmente soddisfatto. Tale giudizio è dovuto alla positiva presa d'atto della dimostrata consapevolezza del Governo circa la assoluta gravità dei fenomeni di inquinamento presenti nelle aree di proprietà della Syndial SpA, all'interno del sito di bonifica, di Porto Torres, e la nettezza dei rilievi formulati sul comportamento negativo tenuto dalla citata Syndial SpA in relazione alla mancata osservanza di quanto richieste dalle ordinanze fino ad oggi emesse per la messa in sicurezza e la bonifica delle citate aree inquinate.

Al tempo stesso, ritiene però che il Governo, a fronte di tale comportamento della Syndial SpA, debba farsi parte attiva per promuovere con tutta l'urgenza del caso una Conferenza dei servizi decisoria, al fine di dare concretamente avvio agli ormai indilazionabili interventi di bonifica.

Al riguardo, nel ricordare che sono ormai passati 10 anni dalla sottoscrizione del protocollo per gli interventi di risanamento ambientale dei siti inquinati in questione, senza che nessun intervento di bonifica sia stato ancora attivato, richiama il Governo alla necessità di fare uso, come è tecnicamente e giuridicamente possibile, dei poteri sostitutivi che al Ministero dell'Ambiente sono riconosciuti al fine di avviare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati. Pur riconoscendo, inoltre, che non è al Governo in carica, ma a quelli che si sono succeduti in questo decennio (e in alcuni casi, agli enti locali interessati dalla vicenda), che andrebbe principalmente rivolta l'accusa di connivenza o di complicità con i soggetti responsabili dei gravissimi fenomeni di inquinamento in questione, ribadisce che è compito e, a suo avviso, dovere dell'attuale Governo intervenire in via sostitutiva, procedendo alla bonifica dei siti e, conseguentemente, al recupero coattivo delle risorse finanziarie all'uopo utilizzate.

Conclude, quindi, ribadendo il suo giudizio di parziale soddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, insieme ad un forte auspicio che il Ministero dell'ambiente, in tempi brevissimi, si faccia promotore di una Conferenza dei servizi decisoria, al fine di dare concretamente inizio agli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati.

5-06343 Sani: Sugli interventi nella laguna di Orbetello.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante

del Governo, avendo preso atto della sospensione della gara e quindi della realizzazione dell'impianto a biomasse di Patanella. Fa presente che nei territori interessati le amministrazioni locali stanno lavorando per individuare soluzioni alternative al citato impianto. In conclusione, esprime riserve sulla chiusura della situazione emergenziale in quanto le soluzioni che sembrano profilarsi non appaiono, a suo avviso, idonee a rispondere alla delicatezza della situazione da gestire, paventando il rischio di ritorno a contesti che la gestione commissariale ha dovuto affrontare.

5-06651 Bordo: Sulle contaminazioni dell'area dell'ex petrolchimico Enichem a Manfredonia – Monte Sant'Angelo (Foggia) e relativo processo di bonifica.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-06797 Tortoli: Sui rischi connessi alla bonifica degli ordigni bellici.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto TORTOLI (PdL) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Governo, stigmatizzando il comportamento del Ministero della Difesa che, evidentemente, non vuole affrontare, né dare risposta alla questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo in titolo. Al riguardo, nel denunciare i casi gravi, e ben noti al Ministero della Difesa, di interventi di bonifica falsamente certificati come eseguiti, sui quali sono in corso accertamenti delle competenti autorità giudiziarie, stigmatizza il fatto che le aziende coinvolte in simili episodi, e dunque così palesemente

« inadeguate », continuano a partecipare alle gare di appalto per l'affidamento dei lavori di bonifica prodromici alla realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture.

Ritiene che questo fatto sia inaccettabile sotto tutti i profili, non ultimo quello di un'adeguata tutela della riservatezza e della sicurezza che, a suo avviso, devono sempre essere tenute in considerazione nell'affidamento di lavori di tale delicatezza. Aggiunge, inoltre, che a tali episodi inquietanti vanno aggiunti i casi, a suo avviso altrettanto pericolosi e anch'essi ben noti al Ministero della Difesa, di lavori di bonifica affidati ad un prezzo platealmente inadeguato alle caratteristiche dell'intervento richiesto, come da ultimo verificatosi in occasione dell'affidamento dell'intervento di bonifica di talune aree interessate alla realizzazione di un raccordo autostradale sulla Bre-Be-Mi.

Ritiene, infatti, che ambedue i fenomeni denunciati siano espressione di comportamenti criminosi messi in atto anche nella convinzione che la cronica mancanza di risorse a disposizione degli organismi di controllo e la sporadicità dei controlli medesimi potessero tenere indenni gli autori dalle conseguenti responsabilità civili e penali.

Conclude, quindi, richiamando il rappresentante del Governo oggi intervenuto ai lavori della Commissione, alla necessità di rappresentare al Ministero della difesa, ed anche a quello delle infrastrutture, l'esigenza di assumere, con immediatezza, tutte le iniziative, anche di carattere normativo, atte a stroncare i gravi fenomeni riferiti ed a garantire che l'affidamento dei lavori di bonifica in questione avvenga nel

rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e corretto svolgimento delle attività amministrative.

5-07192 Samperi: Sul completamento della « Variante di Caltagirone ».

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marilena SAMPERI (PD) fa presente come l'atto di sindacato ispettivo da lei presentato fosse finalizzato a promuovere un contatto tra il Governo nazionale e la Regione Sicilia per indurre quest'ultima ad utilizzare il POR non utilizzato, che altrimenti dovrebbe essere restituito in Europa. Pur comprendendo la questione dell'autonomia regionale, auspica quindi che il Governo possa trovare il modo per indurre la regione Sicilia ad utilizzare le risorse del POR per una infrastruttura che potrebbe essere immediatamente consegnata, ma che non può essere consegnata per una mera inerzia della Regione, che dovrebbe, a suo avviso, procedere ad una rimodulazione del POR medesimo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO 1

5-05905 Pili: Sull'avvio e messa in opera della bonifica dell'area industriale di Porto Torres.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-05905 presentata dall'onorevole Pili e riguardante, in particolare, la bonifica delle aree di proprietà della Syndial S.p.A. all'interno del sito di bonifica «Aree industriali di Porto Torres», si rappresenta quanto segue.

L'area di proprietà Syndial S.p.A., di circa 1.144 ettari, occupa la quasi totalità dell'area del Polo Petrochimico e comprende l'Area Parco Serbatoi Aromatici, ubicata all'interno del Settore A, con una superficie di circa 7 ettari. Per tale area, ritenuta critica per la contaminazione del terreno insaturo al disotto del piano di posa del serbatoio, la Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha già approvato, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione.

Il predetto Settore A, esteso per circa 310 ettari, ospita gli impianti produttivi e i serbatoi in esercizio e delimita, a sud, l'area della darsena servizi del porto industriale, che conta una superficie complessiva di circa 38.000 mq. Proprio in quest'area sono state rilevate criticità ambientali, citate anche nelle premesse dell'interrogazione, dovute alla presenza di valori di concentrazione di benzene nelle acque dello specchio marino della darsena, nell'aria sovrastante la darsena e nelle aree limitrofe, superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa per le rispettive matrici ambientali certificati dall'ARPA Sardegna – Dipartimento Provinciale di Sassari.

La presenza delle criticità ambientali suddette ha indotto il Comune di Porto Torres ad emettere varie ordinanze contingibili e urgenti: la prima, in data 18

agosto 2010 e l'ultima in data 6 aprile 2012, con le quali è stata interdetta e successivamente reiterata l'interdizione all'accesso all'area della darsena servizi e alle zone limitrofe.

Con la prima ordinanza, è stato ordinato alla Syndial anche: «di procedere all'attività di monitoraggio delle matrici aria e acqua della Darsena servizi del Porto Industriale di Porto Torres, secondo la specifica di THEOLAB S.p.A. inviata in data 13 agosto 2010, e alla redazione di un piano di indagine del suolo e sottosuolo che sarà illustrata dalla medesima società nell'ambito di una Conferenza di Servizi che verrà all'uopo convocata dal Sindaco di Porto Torres».

A seguito di tale ordinanza, la Syndial S.p.A., in data 31 agosto 2010, ha trasmesso il «Piano di indagine della Darsena Servizi del porto industriale di Porto Torres», che è stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi tenutasi in sede locale e dalla Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010.

Nonostante ciò, con ricorso ritualmente notificato al TAR Sardegna, la Syndial S.p.A. ha chiesto l'annullamento del verbale della predetta Conferenza di Servizi decisoria, lamentando che le prescrizioni indicate circa il Piano di indagine della Darsena Servizi si inserirebbero in uno speciale procedimento di esclusiva competenza dell'Autorità comunale, adottato nell'ambito dell'emergenza sanitaria e di igiene pubblica, del tutto svincolato dal procedimento di bonifica di competenza ministeriale.

In ordine al suddetto contenzioso, il Ministero dell'ambiente ha già fornito i propri elementi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato al fine di una efficace difesa dell'Amministrazione in sede di trattazione del merito in udienza pubblica, allo stato non ancora fissata.

La Syndial S.p.A. ha avviato le indagini previste dal piano approvato in sede locale ma, attualmente, risulta siano state interrotte in attesa dell'esecuzione di un incidente probatorio, disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, essendo in corso anche un'indagine giudiziaria da parte della stessa Autorità Giudiziaria.

Anche lo stato di contaminazione delle acque di falda sottostanti le aree del citato Settore A risulta particolarmente grave in quanto si tratta di contaminazione di tipo diffuso, con la presenza di metalli, Solventi organici aromatici (BTEXs), Solventi clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), altri Idrocarburi e Clorobenzeni, nonché di notevoli spessori di prodotto surnatante e, talvolta, anche di sottostante (concentrazioni di sostanze non miscibili con acqua in cui la fase liquida – surnatante – si sia separata da quella solida).

Anche se all'interno dell'area dello Stabilimento Petrolchimico sono presenti interventi di messa in sicurezza di emergenza, costituiti da una trincea drenante e da una barriera idraulica, la Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha espresso una posizione decisamente critica nei confronti di tali attività poste in essere dalla Syndial S.p.A., in quanto non è garantita la chiusura idraulica della barriera e l'efficacia della trincea. Pertanto, a valle di tali interventi non è garantito il contenimento del flusso delle acque di falda contaminate, costituendo, così, la causa più probabile dei fenomeni gravissimi dal punto di vista ambientale verificatisi nella Darsena Servizi del Porto Industriale.

La medesima Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda dell'intero Stabilimento Petrolchimico

Syndial S.p.A. e con decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, notificato alla Syndial S.p.A. in data 8 novembre 2011, è stata concessa l'autorizzazione provvisoria all'avvio dei lavori.

In ordine, poi, al ricorso presentato dalla Syndial S.p.A. al TAR Sardegna in data 15 novembre 2011, si precisa che lo stesso è stato promosso avverso l'ordinanza della Provincia di Sassari del 31 agosto 2011, emessa ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale si è intimato alla Società Syndial di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza di emergenza, alla predisposizione del piano di caratterizzazione e alle conseguenti attività di bonifica dello specchio d'acqua della Darsena Servizi. In risposta a tale ordinanza, la Syndial avrebbe dovuto ottemperare agli ordini contenuti nella stessa entro 30 giorni dalla notifica, avvenuta il 5 settembre 2011. La società intimata, non solo non ha provveduto a quanto richiesto con l'ordinanza di cui trattasi ma, il 15 novembre 2011, ha notificato alla Provincia il ricorso al TAR Sardegna avverso il predetto atto. A fronte di ciò, la Provincia di Sassari ha nominato un legale di fiducia per essere rappresentata e difesa innanzi al TAR Sardegna. In relazione a ciò, anche il Ministero dell'ambiente sta predisponendo i propri elementi a supporto di quelli della Provincia di Sassari, che saranno trasmessi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Da quanto detto, appare chiaro che il procedimento amministrativo di bonifica di cui trattasi, è all'attenzione non solo del Ministero dell'ambiente ma anche delle altre Amministrazioni istituzionalmente coinvolte, compresa l'Autorità Giudiziaria.

Anche in pendenza di un giudizio, nonché di una indagine della magistratura, nel corso dei quali, come accennato, il Ministero dell'ambiente sta già esercitando ogni sua prerogativa, il Ministero non mancherà di assumere ogni altra iniziativa utile ad evitare ulteriori ritardi nello svolgimento delle necessarie attività di bonifica.

Da ultimo, appare utile ricordare che la procedura operativa ed amministrativa per la bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi anche del supporto dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, delle regioni interessate e dell'Istituto Superiore di Sanità. Pertanto, da quando l'area è stata inserita tra i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto e procede alla conduzione del complesso e articolato procedimento amministrativo di bonifica ai sensi

della normativa vigente, che prevede il ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi.

Dunque l'ipotesi di attivazione di un'apposita cabina di regia istituzionale al fine di monitorare le fasi di avvio e di messa in opera della bonifica dell'area industriale di Porto Torres, auspicata dall'interrogante, trova già riscontro nel ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi che per sua natura, poiché destinata a costituire un raccordo tra amministrazioni diverse, è caratterizzata dalla contestuale partecipazione delle amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti e per la stessa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è amministrazione precedente.

ALLEGATO 2

5-06343 Sani: Sugli interventi nella laguna di Orbetello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-06343 presentata dall'onorevole Sani, relativa agli interventi per la conservazione dell'equilibrio della laguna di Orbetello, si rappresenta quanto segue.

Il Sito di Bonifica d'Interesse Nazionale (S.I.N.) denominato « Orbetello – Area ex Sitoco », che inizialmente comprendeva l'area dello stabilimento di fertilizzanti ex Sitoco, nonché lo specchio lagunare antistante lo stabilimento stesso, è stato perimetrato con decreto ministeriale del 2 dicembre 2002, ed ampliato, in un primo momento, con decreto ministeriale del 26 novembre 2007, inserendo totalmente la Laguna di Orbetello (Laguna di Ponente e di Levante). Successivamente con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, sono state incluse anche altre aree a terra, tra le quali quella denominata « Patanella ».

Per la Laguna di Orbetello (Laguna di Ponente e di Levante), con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2002, recante: « Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della Laguna di Orbetello », è stata sancita l'emergenza relativa alla necessità di rimuovere e smaltire le alghe, bonificare i sedimenti ricchi di sostanze nutrienti che innescano cicli periodici di eutrofizzazione-distrofia, con rischio di morie delle specie ittiche presenti in laguna e che creano serie ripercussioni sulla salute pubblica delle popolazioni circostanti.

Tale stato emergenziale è stato prorogato con successivi decreti, attraverso i quali si è provveduto a far fronte ai rischi, con interventi finalizzati alla rimozione degli scarichi di sostanze nutrienti dall'ambiente lagunare, avviando un processo

di progressiva e costante riduzione del potenziale energetico del sito e riducendo il rischio ambientale, sino ad arrivare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2008 che, prorogando lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito, ha tra l'altro modificato i motivi dello stato di emergenza, questa volta legati anche alla presenza di alti tenori di mercurio riscontrati nei sedimenti lagunari prelevati nella Laguna di Levante (in particolare davanti all'ex Miniera Ferromin ed in una piccola area davanti ad Ansedonia) ed all'elevato rischio ambientale e sanitario ad essi connessi.

Con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2011, lo stato di emergenza algale della Laguna di Orbetello è stato prorogato sino al prossimo 30 giugno 2012.

Nell'ambito di tale situazione « giuridico/ambientale » si colloca anche l'area di « Patanella », sulla quale, dal 1993 ad oggi, in virtù delle deroghe ambientali concesse ai vari Commissari delegati al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, sono state stoccate oltre 100.000 tonnellate di materiale algale, rimosse dalla Laguna stessa. In tale area, di oltre 30.000 mq, insiste quindi questo impianto di trattamento algale, costituito da un capannone industriale con tamponatura laterale e copertura in pannelli di vetroresina, con un volume di circa 7.500 mc.

Nel 2007 il Commissariato Delegato ha fatto redigere un progetto preliminare per la realizzazione di un « Impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante produzione di terreni artificiali ed energetica » in località

« Patanella » (area allora non ancora inserita nel S.I.N., al pari dell'intera Laguna di Ponente e Levate di Orbetello);

Nell'O.P.C.M. n. 3706 del 2 ottobre 2008 recante: « Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il completamento delle attività finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello », all'articolo 1, comma 1, si evidenzia, in particolare, che il Commissario delegato, oltre alle funzioni attribuite ai sensi delle ordinanze citate, pone in essere le seguenti attività:

a) la predisposizione della progettazione definitiva ed individuazione del connesso quadro finanziario per la realizzazione di un impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dagli interventi di bonifica e depurazione in località Patanella;

b) lo studio delle migliori tecniche atte a consentire il naturale apporto di acqua di mare in laguna anche, ove ritenuto utile, mediante il ripristino del deflusso del fiume Albegna.

A seguito di ciò, l'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3726 del 29 dicembre 2008 ha assegnato al Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2008 – Programma 18.1 – capitolo 7510, trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la messa in esercizio dell'impianto di trattamento delle biomasse algali in località Patanella, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2008, n. 3706.

Successivamente, il 2 gennaio 2011, in una riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile, alla presenza del Direttore Tecnico *pro tempore* del Dipartimento stesso, ed in sede di sopralluogo sul posto, avvenuto nei giorni successivi, è stato concordato che, in pendenza dell'appalto e della successiva co-

struzione dell'« Impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante produzione di terreni artificiali ed energetici in località Patanella », di procedete all'adeguamento dell'impianto esistente, per poter ricondurre in tempi brevi l'attività di risanamento ambientale della laguna di Orbetello, a condizioni tali da poter essere gestita senza ricorso a deroghe normative.

Nell'O.P.C.M. n. 3937 del 7 maggio 2011, recante: « Disposizioni urgenti di protezione civile », si evidenzia che il Commissario delegato provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) completamento dell'impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali ed energetica in località Patanella, rivisto ed integrato sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 17 del 18 maggio 2010 dell'Assemblea dei Comuni della Comunità di ambito Toscana Sud, ed adeguamento ambientale dell'impianto provvisorio;

b) realizzazione delle opere di collegamento necessarie per innescare il naturale apporto di acqua di mare in laguna, se del caso anche mediante il ripristino del fiume Albegna;

c) promozione di tutte le attività necessarie a favorire la celere individuazione del Soggetto pubblico cui trasferire, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, i rapporti giuridici pendenti, le competenze, delle opere e gli interventi relativi al sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

Pertanto, l'attività commissariale ha portato avanti due iniziative parallele:

1. le procedure per l'affidamento della concessione di lavori pubblici per la realizzazione dell'impianto definitivo, denominato « Impianto di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali ed energetica in località Patanella »;

2. le procedure per la progettazione, l'approvazione, l'affidamento e la realiz-

zazione degli « Interventi di adeguamento ambientale dell'impianto provvisorio di trattamento delle biomasse algali in località Patanella ».

In merito ai due progetti sopracitati, si evidenzia che il primo progetto (impianto definitivo) è stato trasmesso dal Commissario delegato alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente, per la verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, con parere n. 544 del 7 ottobre 2010, si è espressa sulla assoggettabilità a VIA del progetto stesso.

Anche il secondo progetto, adeguamento ambientale dell'esistente impianto provvisorio, è stato trasmesso nel mese di febbraio 2012, dal Dipartimento della Protezione Civile sempre alla medesima Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e si è in attesa di una sua pronuncia.

Tali progetti, relativi rispettivamente all'adeguamento dell'esistente impianto e la realizzazione dell'impianto definitivo di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali ed energia in località Patanella, sono quelli che hanno condotto alle ben note vicende di contenzioso.

In merito alle problematiche di contenzioso si evidenziano: la Delibera della Giunta comunale di Orbetello, n. 15 del 18 gennaio 2012, con la quale si è dato atto della necessità di intraprendere ogni necessaria iniziativa riguardo all'affidamento, da parte del Commissario Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, dei lavori relativi all'impianto di trattamento di Patanella e la Delibera n. 28 del 7 febbraio 2012, con la quale il comune di Orbetello ha deciso di agire in sede penale, civile e amministrativa avverso gli atti e comportamenti tenuti dal Commissario delegato.

Da ultimo, l'ordinanza cautelare n. 1229/2012 del TAR Lazio, a seguito del ricorso presentato dal comune di Orbetello, nei confronti del Commissario.

In merito alle problematiche di valenza ambientale, nel corso della riunione tenutasi in data 24 maggio 2012 presso il Ministero dell'ambiente, gli Enti locali territorialmente competenti, compreso il comune di Orbetello, che ha aperto il contenzioso in atto con il Commissario Delegato, hanno convenuto per:

a) la sospensione della gara relativa all'impianto definitivo di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali e di energia. Gli Enti Locali stessi si impegnano nella ricerca di soluzioni a questo alternative purché rispondenti ad esigenze di sostenibilità ambientale ed economica;

b) la necessità di un impianto di raccolta e trattamento primario delle alghe (lavaggio, asciugatura, triturazione e grossolana vagliatura), da utilizzare per almeno un triennio presso il sito di Patanella, per la preparazione delle alghe stesse, che dovranno essere successivamente conferite presso idoneo impianto già esistente ma ancora da definire;

c) che quest'ultimo impianto non dovrà costituire in alcun modo una prima installazione del progettato impianto definitivo di trattamento delle biomasse algali per la loro valorizzazione mediante la produzione di terreni artificiali ed energia, che non verrà più realizzato nell'area inizialmente prescelta.

Da qui, il contenzioso relativo alla necessità di sottoporre il progetto definitivo per l'impianto di trattamento e valorizzazione energetica alla procedura di VIA è, di fatto, superato, in quanto la realizzazione dell'impianto stesso è stata sospesa.

Per quanto riguarda la possibilità di procedere alla nomina di un nuovo commissario delegato, il Dipartimento della protezione Civile reputa inopportuno procedere in tal senso stante la prossima chiusura dell'emergenza e le novità apportate dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, attualmente in sede di conversione.

ALLEGATO 3

5-06651 Bordo: Sulle contaminazioni dell'area dell'ex petrolchimico Enichem a Manfredonia – Monte Sant'Angelo (Foggia) e relativo processo di bonifica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-06651 dell'onorevole Bordo, riguardante la bonifica dell'area del Petrolchimico Enichem di Manfredonia, si rappresenta quanto segue.

Il sito di cui trattasi è incluso nell'elenco dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio del 10 gennaio 2000. L'area perimetrata a terra è pari a circa 201 ettari, mentre l'area a mare è circa 8,6 Km².

All'interno del perimetro sono presenti le aree private:

1. Stabilimento Agricoltura S.p.A. in liquidazione, ora Syndial S.p.A (sito dismesso) ed aree contermini;

2. Area « ex Enel », ora Syndial S.p.A., ubicata ad est dello stabilimento ora Syndial S.p.A.;

3. Area interna allo Stabilimento ora Syndial S.p.A. di proprietà Agip Fuel (ex Atriplex);

e le aree pubbliche:

1. Area delle discariche pubbliche denominate Conte di Troia, Pariti I (RSU e liquami) e Pariti II, ubicate nel comune di Manfredonia;

2. Aree attigue allo Stabilimento Agricoltura S.p.A. in liquidazione, ora Syndial S.p.A., costituite da piccole aree di proprietà di soggetti privati a destinazione d'uso agricola;

3. Tratto di mare antistante lo stabilimento industriale, esteso per 3 km dalla costa.

Il sito è caratterizzato dalla presenza di alcune discariche non controllate di rifiuti urbani ed industriali e i contaminanti presenti nei suoli sono costituiti prevalentemente da: benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici, arsenico, mercurio, piombo e zinco mentre nelle acque di falda sono presenti benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici, arsenico, mercurio, zinco, alluminio, nichel, piombo, nonché azoto ammoniacale.

In merito all'Isola 16, segnalata nell'interrogazione, gli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti dalle discariche A, B e C sono stati completati nel dicembre 2006 e le quantità di rifiuto asportato ammontano a circa 193.030 tonnellate, contro le 60.000 tonnellate inizialmente previste a progetto.

La Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2006 ha preso atto del completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza mediante asportazione della fonte inquinante, costituita dai rifiuti presenti nell'isola 5 e nell'isola 16.

In particolare per quanto riguarda il piano di caratterizzazione, l'area è stata oggetto di asportazione di materiale di rifiuto e terreni di copertura e la Conferenza di Servizi istruttoria del 23 febbraio

2012 ha ritenuto approvabile il Piano della caratterizzazione, con la richiesta alla Syndial S.p.A. di trasmettere, entro 60 giorni dalla data della Conferenza di Servizi istruttoria medesima, i risultati dello stesso sulla base di una serie di osservazioni/prescrizioni.

Per quanto riguarda, invece, il progetto di bonifica, l'attività sperimentale di campo, che ha interessato un'area di ca. 140 metri quadri, per una profondità intorno ai 15 m, era finalizzata a verificare le più idonee modalità di lavaggio del terreno tramite iniezione di acqua (*soil flushing*), quantificando i corrispondenti volumi di acqua defluita nel terreno insaturo e raccolta nei pozzi di emungimento. L'esercizio continuativo dell'impianto è stato protratto sino al 7 dicembre 2007 e il *soil-flushing* ha mostrato di avere buone capacità degradative nei confronti del caprolattame in condizioni aerobiche; l'aggiunta di fertilizzanti azotati e fosforici ha migliorato, accelerandolo, il processo degradativo, ma non è risultata determinante.

La Conferenza di Servizi decisoria del 18 aprile 2003 aveva deliberato di ritenere approvabile il progetto di bonifica mediante impianto pilota di *soil flushing* per le aree contaminate da caprolattame ubicate nell'isola 16 e il decreto interministeriale del 21 novembre 2003, notificato all'Azienda in data 5 febbraio 2004, prevedeva la conclusione dei lavori in 51 settimane (meno di 1 anno).

In data 6 agosto 2006 è stata avviata la sperimentazione del suddetto impianto pilota.

La Conferenza di Servizi decisoria del 27 febbraio 2009 ha deliberato di chiedere alla Syndial S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale, sia la variante al progetto di bonifica dei suoli inquinati da caprolattame mediante *test* pilota sperimentale di *soil-flushing*, sia il progetto di bonifica dei suoli relativo alla restante area contaminata da caprolattame nell'Isola 16.

In data 17 agosto 2009, la Syndial S.p.a. ha trasmesso il Progetto operativo di bonifica dei terreni dell'Isola 16,

esclusa l'area delle discariche, e la Conferenza di servizi istruttoria del 23 febbraio 2012 ha richiesto una rielaborazione del Progetto operativo di bonifica dei terreni dell'Isola 16, esclusa l'area delle discariche, sulla base di una serie di prescrizioni.

Infatti, su segnalazione del Comune di Manfredonia, sono state eseguite da Syndial S.p.a., nel periodo tra agosto e settembre 2011, indagini ambientali di approfondimento presso la zona denominata « ex Pista Vigili del Fuoco », area ubicata nella porzione meridionale dell'Isola 16 ed all'interno dell'area già inclusa negli interventi di bonifica previsti nell'ambito del citato Progetto, trasmesso dalla Società nell'agosto 2009.

Le ricerche hanno previsto una prima fase di indagini indirette, mediante tecniche di sismica a rifrazione e geoelettrica, ed una seconda fase di indagini dirette, mediante esecuzione di sondaggi con prelievo e analisi di campioni di suolo, al fine di verificare le anomalie di tipo geofisico rilevate nel sottosuolo nella precedente fase.

Gli esiti delle indagini in tale zona hanno confermato la contaminazione di caprolattame, in linea con quanto rilevato nella precedente caratterizzazione, già approvata dal Ministero dell'ambiente, inoltre, hanno rilevato:

presenza di uno strato di materiale bituminoso, pari a circa 300 mc, su un'area di circa 300 mq., per uno spessore di circa 1,0 m. e la cui caratterizzazione ha identificato tale materiale come rifiuto pericoloso;

presenza di terreno contaminato, in parte misto a materiale bituminoso e pari a circa 7.800 mc., su un'area di circa 5000 mq., per uno spessore di 1,5 m.

Come comunicato nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 23 febbraio 2012 e ribadito con nota del 23 aprile 2012 al Comune di Manfredonia, la Syndial S.p.a. si è impegnata a trasmettere

a tutti gli Enti una revisione del Progetto Operativo di bonifica dell'Isola 16, escluse le aree di discarica, che include anche l'intervento di rimozione ed invio a smaltimento presso impianto esterno autorizzato di rifiuti rinvenuti nella zona « ex Pista Vigili del Fuoco » e l'applicabilità

delle tecnologie previste nel suddetto Progetto dell'agosto 2009.

In attesa di acquisire tale ulteriore documentazione progettuale, si assicura che verrà espletata ogni utile iniziativa per la corretta realizzazione dei necessari interventi di bonifica.

ALLEGATO 4

5-06797 Tortoli: Sui rischi connessi alla bonifica degli ordigni bellici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo, concernente la bonifica degli ordigni bellici e in seguito alle informazioni acquisite dal Ministero della difesa, si fa presente quanto segue.

Sulla base del quadro normativo di riferimento, costituito dall'articolo 22, comma 1, lettera *c-bis*, del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, si precisa che, in linea generale, le attività di bonifica connesse con la realizzazione di opere pubbliche/private rientrano, normalmente, tra quelle finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei cantieri e come tali sono eseguite, a cura e spese, dall'impresa appaltatrice mediante ditte specializzate nel settore. Tali attività riguardano la sola fase di ricerca, individuazione e scoprimento di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici interrati: la cosiddetta bonifica sistematica.

In caso di rinvenimento di ordigni, rientra nei compiti della locale Prefettura coordinare la fase di disinnesco, rimozione e/o brillamento degli stessi; si tratta della bonifica occasionale che viene espletata con il concorso del personale dipendente

(militare o civile) della Difesa in possesso della qualifica EOD (*Esplosive Ordinance Disposal*).

In particolare, le attività di bonifica sistematica si configurano in un rapporto tra soggetti privati, laddove l'Amministrazione militare, in virtù delle vigenti disposizioni in materia, è chiamata attraverso gli organi tecnici periferici a:

impartire le prescrizioni alle quali le ditte specializzate dovranno attenersi per eseguire la ricerca;

espletare le previste funzioni di sorveglianza che si concretizzano nella verifica delle attrezzature e del personale specializzato impiegato e, al termine delle attività, nell'effettuazione di un sopralluogo sul cantiere per constatare, a campione, che la ditta specializzata abbia operato, conformemente alle prescrizioni impartite.

Tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose, imputabili ad una imperfetta e incompleta esecuzione della ricerca, ricadono sulle rispettive ditte specializzate interessate che, per tale aspetto, rilasciano specifica Dichiarazione di Garanzia sull'attività svolta.

ALLEGATO 5

5-07192 Samperi: Sul completamento della « Variante di Caltagirone ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti hanno posto l'attenzione sull'importanza del completamento dell'intervento « Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 PA-CT – II Stralcio funzionale-Svincolo Regalsemi/Svincolo San Bartolomeo (escluso) ».

Come è noto la Commissione Europea, a seguito dell'istruttoria compiuta, ha dichiarato l'intervento non ammissibile al finanziamento Programma Operativo Nazionale (PON) reti e mobilità 2007/2013 in quanto lo ha ritenuto non coerente con la strategia delineata dal PON, stante la valenza di livello locale più che nazionale dell'intervento stesso e, dunque, più rispondente ai criteri di un Programma Operativo Regionale (POR).

Come gli stessi Onorevoli Interroganti riferiscono, successivamente, in data 6 giugno 2011, si è svolta presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una riunione alla presenza di rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Autorità di

gestione del PON e dell'ANAS al fine di individuare eventuali soluzioni alternative quali la possibilità, come del resto segnalato dalla stessa Commissione Europea, di presentare una richiesta di finanziamento a valere sui fondi POR.

Anas in data 21 settembre 2011 ha fatto richiesta alla Regione Siciliana di individuare finanziamenti alternativi per la realizzazione dell'opera.

Pertanto, nel quadro venutosi in tal modo a delineare, dovrà essere cura della Regione Siciliana individuare le necessarie risorse.

Al riguardo, sulla base delle informazioni assunte presso il Ministero dello sviluppo economico, faccio presente che, ad oggi, non risulta avvenuta la notifica del progetto in argomento alla Commissione Europea da parte del POR Sicilia che sarebbe dovuta seguire alla ventilata ipotesi di finanziamento dell'opera sul POR Sicilia stesso.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

63

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

Laura FRONER, *presidente e relatore*, comunica che il previsto parere della Conferenza Unificata non risulta pervenuto, né è possibile individuare una data certa in cui esso perverrà; inoltre, anche la Commissione Bilancio non ha ancora deliberato i propri rilievi.

In relazione a tale situazione, appare chiaro che la X Commissione non è nelle condizioni di concludere l'esame e di esprimere il relativo parere. Chiede quindi al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere che i presupposti necessari per l'espressione del parere si realizzino.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara la disponibilità del governo ad attendere la deliberazione del parere della Commissione fino all'espressione del parere da parte della Conferenza unificata e dei rilievi della V Commissione, sottolineando comunque la necessità che essi poi pervengano tempestivamente.

Passa quindi ad illustrare i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta dello scorso 20 giugno. Sul primo punto, relativo alle questioni inerenti le categorie dei commercianti ambulanti e dei concessionari di demanio pubblico marittimo, premesso che il provvedimento correttivo in esame non contiene disposizioni in materia ed essendo nota l'impossibilità di una deroga totale alla direttiva 2006/123/CE, assicura l'impegno del Governo a lavorare su ipotesi di limitate e motivate deroghe ai relativi principi. In particolare, per il commercio sulle aree pubbliche si è concordata in sede tecnica con le regioni un'in-

tesa che prevede una limitata proroga dell'applicazione della normativa e che, in materia di rinnovo delle concessioni, prevede una parziale deroga in fase di prima applicazione per tenere conto della cosiddetta «anzianità di posteggio». Sottolinea che il testo è stato concordato con la Presidenza del Consiglio, e che si è tenuto accuratamente conto dei principi di compatibilità comunitaria. Al riguardo, la Conferenza unificata dovrebbe deliberare parere favorevole nella prossima seduta del 5 luglio 2012. Aggiunge che si sta procedendo in maniera analoga anche per gli stabilimenti balneari nell'ambito della specifica delega legislativa a tal fine già prevista. Fa presente che gli Uffici del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport e la Presidenza del Consiglio stanno lavorando ad una soluzione che consideri tutti gli spazi consentiti dalla normativa e dalla stessa direttiva, tenendo conto della valutazione dei profili di salute pubblica, di salute e sicurezza dei lavoratori, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Osservato che i rilievi dell'onorevole Froner non attengono tanto al testo correttivo in esame, quanto alle intese che si stanno costruendo a livello governativo, ritiene che le questioni inerenti il commercio ambulante potranno essere positivamente risolte in sede di Conferenza unificata il prossimo 5 luglio, mentre sarà necessario più tempo per le problematiche relative ai concessionari di demanio pubblico marittimo.

Relativamente alle imprese di consulenza nel settore dei trasporti, sottolinea che il provvedimento correttivo non prevede alcuna innovazione in materia, pertanto il problema, se esiste, dovrà essere affrontato in altra sede.

Quanto alle norme in materia di pubblici esercizi, precisa che la differenza tra le aree soggette a tutela programmatica per esigenze rilevanti (di traffico, di sicurezza, ambientali) – per le quali permane un'autorizzazione finalizzata alla verifica di compatibilità con la programmazione –

e aree in cui tali esigenze non sussistono – per le quali è possibile invece avviare l'attività con la sola SCIA – non è arbitraria né discriminatoria. Assicura che le aree in cui l'autorizzazione è sostituita dalla SCIA, già in base alla normativa vigente, sono comunque sottoposte all'applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative alla sorvegliabilità dei locali. Tuttavia, se necessario, la materia potrà essere ulteriormente chiarita con una circolare interpretativa dopo l'entrata in vigore del provvedimento in titolo. Rileva che diverso è il caso dei circoli privati in cui una normativa precedente già in vigore ha previsto norme di semplificazione.

Quanto all'eliminazione dei requisiti professionali per i circoli privati e per gli esercizi alimentari all'ingrosso, sottolinea che le preoccupazioni sono riferite in realtà alla possibilità di esercizio abusivo rispettivamente di attività al pubblico o al dettaglio. Ritiene pertanto giustificata l'eliminazione del requisito professionale per la somministrazione di bevande e alimenti nei circoli privati, per il fatto che si rivolgono a soggetti che liberamente vi aderiscono e possono scegliere come tutelarsi, analogamente a quanto avviene nella somministrazione effettuata in famiglia o in gruppi di amici. Per quanto riguarda l'eliminazione dei requisiti professionali per la vendita all'ingrosso, osserva che gli esercizi all'ingrosso hanno minori occasioni di manipolazione degli alimenti e si rivolgono ad un pubblico professionale che ha minore bisogno di tutela normativa, potendo garantirsi sul piano delle competenze professionali e contrattuale. Parimenti infondata ritiene la preoccupazione di abusi conseguenti all'eliminazione dell'obbligo di separazione dei locali per la vendita al dettaglio e all'ingrosso, considerato che, in questo caso, restano applicabili entrambe le normative. Pertanto, se una grande superficie commerciale è utilizzata in modo promiscuo resta interamente assoggettata alle regole programmatiche e autorizzatorie previste per le grandi superfici di vendita al dettaglio.

Massimo ZUNINO (PD), chiede chiarimenti in merito all'uso promiscuo delle grandi superfici di vendita all'ingrosso e al dettaglio, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo in esame. Osserva che attualmente la vendita all'ingrosso e al dettaglio sono soggette a normative diverse, soprattutto per quanto riguarda lo standard dei parcheggi. È d'accordo nel prevedere una normativa restrittiva per il futuro, tuttavia, chiede al Governo un'interpretazione chiara della disposizione richiamata rispetto alla sua applicazione a centri commerciali in cui si esercita attività all'ingrosso e al dettaglio ubicati in aree in cui non è possibile modificare il piano urbanistico.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si riserva di approfondire la questione posta dall'onorevole Zunino.

Laura FRONER, *presidente e relatore*, sottolinea che l'eliminazione dell'obbligo di separazione dei locali per la vendita al dettaglio e all'ingrosso dovrebbe essere oggetto della prossima Conferenza unificata, rileva che i controlli per le attività avviate con la SCIA possono essere solo successivi. Al riguardo, è stata evidenziata dagli operatori del settore la preoccupazione che non sempre le regioni sono in grado di prevedere con tempestività questi controlli e, in alcune situazioni specifiche, di effettuarli.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), intervenendo sulla questione dei concessionari di demanio pubblico marittimo, chiede al sottosegretario maggiori chiarimenti su come si intenda tutelare gli imprenditori del settore atteso che non è più possibile derogare alla direttiva 2006/123/CE.

Andrea LULLI (PD), nel condividere buona parte delle risposte fornite dal sottosegretario, suggerisce che per quanto riguarda le imprese balneari una possibilità di intervento possa consistere nel pro-

gettare il lavoro per il futuro. Ritiene che si potrebbe studiare l'ipotesi di trasformare le attività dei concessionari di demanio marittimo in vera attività di impresa che si svolge su suolo pubblico. È consapevole che si tratta di una strada complessa, ma nel momento in cui è stato consentito agli imprenditori nell'arco dei decenni di fare investimenti consistenti sul demanio marittimo, non si può mettere a bando la concessione senza tenere conto delle infrastrutture realizzate attorno alle quali si è costruita l'economia di numerosi tratti di coste italiane. Pur essendo complessivamente favorevole alla cosiddetta direttiva Bolkestein, ritiene che per questo specifico aspetto si debba trovare una soluzione originale a motivo della particolare conformazione geografica del territorio italiano.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), nel condividere le osservazioni dell'onorevole Lulli, ribadisce gli investimenti consistenti operati dai concessionari di demanio marittimo sulle coste italiane.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico ha svolto un ruolo prioritario nell'individuare soluzioni per il commercio ambulante, mentre sulle le attività balneari vi è la competenza prevalente del ministro Gnudi. Ritiene che per i concessionari di demanio marittimo ci si potrebbe orientare analogamente a quanto già avvenuto nei processi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali e nelle gare relative alla distribuzione del gas, riconoscendo al concessionario uscente un indennizzo per gli investimenti effettuati e alle imprese un rientro di capitale investito.

Laura FRONER, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini 66

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2012 66

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 giugno 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 10.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 giugno 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 giugno 2012.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo luglio-settembre 2012.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07198 Callegari: Sull'erogazione delle risorse per le imprese agricole dell'Oltrepò pavese danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di maggio-giugno 2011 ..	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-07199 Delfino: Sulla repressione dei fenomeni di sofisticazione e truffa nel settore dell'olio extravergine di oliva	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-07200 Fiorio: Iniziative per limitare alle regioni interessate il rimborso degli aiuti PAC a seguito di infrazioni alla normativa europea, con particolare riferimento all'impianto di viti senza diritti	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-07201 Di Giuseppe: Sulla gestione della società Buonitalia Spa in liquidazione	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77
5-07202 Beccalossi: Provvedimenti in materia di commercializzazione di olio extravergine di oliva di importazione etichettato come prodotto in Italia	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	78

INTERROGAZIONI:

5-03689 Delfino: Sul funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale ..	70
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	79
5-06586 De Camillis: Sul riconoscimento dell'attività delle aziende faunistico-venatorie come attività connessa a quella agricola	70
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	80
Sui lavori della Commissione	71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'agricoltura sociale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di documento conclusivo)</i>	81

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino	71
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

AVVERTENZA	72
------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.10.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-07198 Callegari: *Sull'erogazione delle risorse per le imprese agricole dell'Oltrepò pavese danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di maggio-giugno 2011.*

Marco MAGGIONI (LNP), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ricorda che a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il territorio dell'Oltrepò pavese nel periodo compreso tra il 31 maggio e il 10 giugno 2011, causando ingenti danni all'agricoltura e in particolare alle viticoltura, la Giunta regionale della Lombardia ha attivato la procedura necessaria all'attuazione degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Ricorda altresì che, in data 20 luglio 2011, la regione Lombardia ha provveduto alla delimitazione dei territori danneggiati, all'accertamento dei danni conseguenti, alla specificazione delle provvidenze concedibili e alla relativa richiesta di spesa, successivamente trasmessa al Ministero. Risulta altresì che sono stati trasmessi al Ministero le informazioni e i chiarimenti aggiuntivi richiesti. Ad oggi, come comu-

nicato agli enti locali interessati dalla Direzione generale della protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia, non risultano iscritte, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014, risorse economiche per interventi compensativi dei danni causati da calamità naturali relative all'anno 2011.

Chiede pertanto di quali ulteriori elementi disponga il Ministro in relazione ai fatti esposti e se non ritenga opportuno, in considerazione della eccezionalità degli eventi calamitosi avvenuti, provvedere con urgenza all'emanazione del decreto ministeriale necessario ad attivare la procedura di trasferimento alle regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale e consentire la ripresa dell'attività produttiva nelle zone interessate dal sisma.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Marco MAGGIONI (LNP), nel prendere atto della risposta del Governo, sottolinea l'urgenza di intervenire a favore delle produzioni di eccellenza dell'Oltrepò pavese, in particolare di quelle vitivinicole. Fa inoltre presente che le popolazioni di quei territori si sono attivate da subito al fine di limitare i danni dell'eccezionale ondata di maltempo verificatasi nella primavera 2011, reagendo in modo esemplare, e che esse non chiedono aiuti a pioggia, ma semplicemente di essere rimesse nelle condizioni di poter produrre, poiché i danni non hanno interessato solo le produzioni del 2011, ma hanno determinato conseguenze che si estenderanno anche al 2012 e 2013. Ritiene pertanto che in questo frangente le istituzioni debbano far sentire la loro presenza e la loro vicinanza ai cittadini colpiti.

5-07199 Delfino: *Sulla repressione dei fenomeni di sofisticazione e truffa nel settore dell'olio extravergine di oliva.*

Teresio DELFINO (UdCpTP), illustrando la sua interrogazione, fa presente

che essa è il frutto di diverse sollecitazioni giunte dalle organizzazioni professionali agricole. Osserva quindi che i fenomeni di sofisticazione e truffa nel settore dell'olio extravergine di oliva incidono in modo fortissimo anche sulle realtà ambientali e di *green economy*, presenti in agricoltura. Pertanto, al di là dei danni subiti dai produttori italiani, al di là di una difficile applicazione della legislazione in materia di etichettatura, ritiene che sia necessario una forte iniziativa da parte del Governo per contrastare i fenomeni di sofisticazione, truffa, agropirateria e del cosiddetto *italian sounding*, soprattutto per tutelare la produzione olivicola nazionale.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*)

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel dichiararsi non completamente soddisfatto della risposta del Governo, fa presente che le organizzazioni professionali hanno denunciato la pesante situazione di mercato, che tende ad aggravarsi, mentre si assiste ad una calante produzione nazionale e ad un crollo dei prezzi praticati ai produttori. In tale frangente, ritiene che il Governo debba essere sollecitato ad assumere un'iniziativa molto più forte rispetto a quelle annunciate, che qualifica come attività ordinarie. Sarebbero invece necessarie misure più incisive, soprattutto tenendo presente che, con un recente accordo, si è proceduto anche alla liberalizzazione degli scambi con il Marocco. Invita pertanto il Governo ad intensificare l'attività di controllo in modo straordinario e ad estendere l'obbligo della tracciabilità per questi prodotti. Chiede infine di conoscere quali risorse siano state stanziare per tale fine istituzionale, auspicando di poter avere risposte più esaurienti in futuro.

5-07200 Fiorio: Iniziative per limitare alle regioni interessate il rimborso degli aiuti PAC a seguito di infrazioni alla normativa europea, con particolare riferimento all'impianto di viti senza diritti.

Massimo FIORIO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che la

Commissione europea ha reso noto che gli Stati membri devono rimborsare alla Commissione stessa 426 milioni di euro relative alla politica agricola comune. All'Italia è stata chiesta la restituzione di circa 99 milioni di euro, per l'impianto di viti senza diritti di impianto o reimpianto. Chiede pertanto di conoscere i motivi di tale situazione e quali siano le regioni nelle quali si sono verificate tali irregolarità, che andrebbero chiamate a provvedere al rimborso in proporzione alle inadempienze accertate.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*)

Massimo FIORIO (PD), nel ringraziare il Governo per il chiarimento fornito, manifesta preoccupazione per le notevoli somme di denaro che il Paese dovrà rimborsare all'Unione europea. Ribadisce soprattutto la richiesta al Governo di indicare le regioni interessate dalle irregolarità riscontrate dalla Commissione europea, anche al fine di conoscere quali strumenti le stesse abbiano attivato a questo riguardo. Ritiene, infatti, che non debba essere l'intero Paese a farsi carico delle inadempienze di alcune regioni, rimborsando somme assai rilevanti. In proposito, ritiene utile che la Commissione proceda ad un approfondimento della questione, confrontandosi anche con le istituzioni regionali.

Paolo RUSSO, *presidente*, desidera sottolineare che concorda con il deputato Fiorio sull'opportunità di un approfondimento, che potrebbe avvenire in primo luogo chiedendo al Governo di fornire informazioni più dettagliate circa il riparto per regione delle situazioni che hanno dato origine alla richiesta di rimborso. Infatti, se il controllo del potenziale vitivinicolo attiene alle competenze delle singole regioni, le conseguenze delle eventuali insufficienze nell'effettuazione dei controlli o irregolarità nella gestione dei fondi europei finiscono per ripercuotersi sul comparto agricolo nazionale nel suo complesso.

5-07201 Di Giuseppe: Sulla gestione della società Buonitalia Spa in liquidazione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*)

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta rilievi fortemente critici rispetto alle decisioni assunte dalla società Buonitalia, il cui capitale è detenuto al 70 per cento dal Ministero agricolo, relativamente ai compensi disposti per il liquidatore e per i professionisti di cui egli si avvale, ritenendo che tali decisioni si qualificano come un vero e proprio spreco di denaro pubblico. Ritiene che il complesso degli incarichi professionali conferiti da organismi pubblici debba essere sottoposto ad un controllo più stringente.

Per quanto riguarda, poi, le lettere di preavviso di licenziamento dei dipendenti di Buonitalia, nel ricordare che la Commissione Agricoltura ha approvato di recente una risoluzione unitaria, nella quale esprime preoccupazione per il loro futuro, sottolinea criticamente che a questi licenziamenti corrisponde il notevole importo dei compensi percepiti dal liquidatore della stessa società. Invita pertanto il Ministero a farsi carico di una soluzione per i lavoratori della società.

5-07202 Beccalossi: Provvedimenti in materia di commercializzazione di olio extravergine di oliva di importazione etichettato come prodotto in Italia.

Basilio CATANOSO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Basilio CATANOSO (PdL) ringrazia per la risposta fornita dal Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 9.40.

5-03689 Delfino: Sul funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*)

Teresio DELFINO (UdCpTP) replicando, pur dichiarandosi soddisfatto, sottolinea il grave ritardo del Governo nel rispondere alla sua interrogazione presentata nell'ottobre 2010. Esprime in ogni caso soddisfazione per l'annunciata proposta emendativa che darà maggiori riconoscimenti e ruolo alle aziende faunistico-venatorie.

5-06586 De Camillis: Sul riconoscimento dell'attività delle aziende faunistico-venatorie come attività connessa a quella agricola.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Ricorda infatti che gli imprenditori agricoli attendevano da tempo la fine di una situazione normativa confusa che aveva creato difficoltà agli stessi imprenditori agricoli che avevano investito nelle aziende faunistico-venatorie

una parte delle proprie risorse. Auspica pertanto che quanto preannunciato sia concretizzato al più presto.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare ad altra seduta la discussione delle risoluzioni e la sede consultiva, svolgendo invece nella seduta odierna l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale, la riunione del Comitato ristretto sui progetti di legge C. 1481 e abbinati e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte, per quanto riguarda il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti a seguito del recente terremoto, che proporrà all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi il parere nella seduta di martedì 3 luglio.

La seduta termina alle 9.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.50.

Sull'agricoltura sociale.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata

anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Precisa quindi che la Commissione inizierà oggi l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del regolamento.

Al riguardo, fa presente di aver predisposto, anche sulla base dei contatti informali intercorsi tra i gruppi, una proposta di documento conclusivo, già inviata ai gruppi (*vedi allegato 8*).

Massimo FIORIO (PD) segnala l'esigenza di una più meditata riflessione sulla proposta di documento presentata.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del documento conclusivo.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 giugno 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.55 alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00860 *Delfino*: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.

7-00912 *Zucchi*: Iniziative in materia di riscossione dei prelievi supplementari relativi alle quote latte.

7-00920 *Beccalossi*: Iniziative per la revoca delle quote latte assegnate ai produttori non in regola e per la riscossione dei prelievi supplementari.

7-00887 *Catanoso*: Iniziative per il riassetto delle partecipazioni azionarie delle società

controllate dall'AGEA e delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.

7-00913 *Di Giuseppe*: Iniziative per il riassetto dell'AGEA e delle società controllate nonché delle funzioni relative all'attuazione politica agricola comune.

SEDE CONSULTIVA

DL 74/2012, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 ed abbinato.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07198 Callegari: Sull'erogazione delle risorse per le imprese agricole dell'Oltrepò pavese danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di maggio-giugno 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne la mancata emanazione del decreto ministeriale necessario ad attivare la procedura di trasferimento delle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale, richiesto dalla regione Lombardia a seguito degli eventi calamitosi verificatisi, tra maggio e giugno 2011, nella provincia di Pavia.

Al riguardo evidenzio che, pur avendo la mia Amministrazione richiesto ulteriori informazioni e documentazione, a fronte di talune incertezze riscontrate nell'istanza di riconoscimento, la regione ha tuttavia inteso confermare integralmente quanto già inviato.

Pertanto, in assenza di una rimodulazione che tenesse conto delle osservazioni formulate, ovvero di ulteriore documentazione a supporto della richiesta iniziale, l'Amministrazione non ha potuto provvedere nel senso richiesto.

In ogni caso, qualora la regione Lombardia dovesse riformulare la richiesta tenendo conto di quanto già rappresentato dall'Amministrazione, provvederemo al perfezionamento dell'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07199 Delfino: Sulla repressione dei fenomeni di sofisticazione e truffa nel settore dell'olio extravergine di oliva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'opportunità di intervenire tempestivamente per reprimere i fenomeni di sofisticazione e truffa che coinvolgono il settore connesso all'olio d'oliva, vorrei far presente che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) dei prodotti agroalimentari, in qualità di organo tecnico di controllo del Dicastero da me rappresentato, ha il compito di prevenire e reprimere gli illeciti nei vari settori del comparto agroalimentare ove, particolare attenzione, è assicurata alle produzioni di qualità più rappresentative del *Made in Italy*, tra cui l'olio d'oliva.

Peraltro, è stata intrapresa una collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di Porto per meglio tutelare l'immagine dei nostri prodotti agroalimentari (ivi compreso l'olio d'oliva) sui mercati nazionali e internazionali, migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione da Paesi terzi e contrastare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente indicati come italiani.

Inoltre, per potenziare e rendere più efficaci i controlli nei diversi settori agroalimentari (ivi compreso il settore oleario) ed evitare inutili sovrapposizioni a carico degli stessi operatori, presso l'Ispettorato è stato istituito il Comitato tecnico Ispettorato – altri organi di controllo ove vengono programmate, in aggiunta all'attività istituzionale annuale dell'Ispettorato, azioni di controllo straordinario verso alcuni segmenti (come la filiera oleicola) che, per situazioni contingenti di mercato, possono essere a maggior rischio di frode.

Per quanto riguarda l'olio d'oliva (sottoposto a costante monitoraggio da parte dell'ICQRF, sia che venga destinato al mercato nazionale che estero), particolari verifiche sono effettuate sugli operatori della filiera sulla base dei criteri dell'analisi del rischio previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

Vorrei inoltre far presente che il decreto ministeriale 10 novembre 2009 impone a frantoi, imprese di condizionamento e commercianti di olio sfuso di tenere un registro (per ogni stabilimento e deposito) in cui annotare le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale o estero.

Tali registri sono tenuti secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale, in modo da consentire, accanto alla rapida consultazione dei dati in essi contenuti da parte degli organismi di controllo, il monitoraggio delle movimentazioni di ogni singolo stabilimento e i nominativi dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.

Con l'occasione, evidenzio che stiamo valutando una modifica del decreto 10 novembre 2009 per estendere l'obbligo della tracciabilità sul portale SIAN anche ad altre categorie di olio vergine prodotti e movimentati nel territorio nazionale (olio lampante e oli a DOP/IGP) e ampliare la categoria di soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico in parola.

Riguardo alla recente operazione dei NAS citata dall'onorevole interrogante, vorrei precisare che la stessa è stata condotta in collaborazione con l'ICQRF che ha provveduto, tra l'altro, a verificare la tracciabilità e la qualità del prodotto nonché al campionamento degli oli oggetto di indagine, successivamente inviati ai propri laboratori per le relative analisi.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07200 Fiorio: Iniziative per limitare alle regioni interessate il rimborso degli aiuti PAC a seguito di infrazioni alla normativa europea, con particolare riferimento all'impianto di viti senza diritti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta riguarda la restituzione delle somme richieste al nostro Paese dalla Commissione europea a seguito di riscontrate irregolarità soprattutto nel settore vitivinicolo.

Al riguardo, preciso che si tratta delle risultanze di un'indagine esperita dalla Commissione per gli anni 2005/2006, a seguito della quale la medesima Commissione avrebbe contestato all'Italia la mancata regolarizzazione di vigneti irregolari, con conseguente correzione finanziaria di oltre 208 milioni di euro.

L'Amministrazione, fermo restando che il controllo del potenziale vitivinicolo nazionale afferisce alle competenze delle sin-

gole regioni, ha intrapreso un contraddittorio con i servizi della Commissione al fine di dimostrare, attraverso prove documentali e fotografiche, che la superficie calcolata dalla Commissione fosse stata valutata in eccesso.

Le argomentazioni dell'Amministrazione sono state riprese dall'organo di conciliazione che ha quindi proposto alla Commissione di rivedere la stima già effettuata sull'entità delle superfici irregolari.

Dopo aver riconsiderato la superficie irregolare, la Commissione ha quindi rettificato l'iniziale importo quantificandolo, ora, in 98,881 milioni di euro.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-07201 Di Giuseppe: Sulla gestione della società
Buonitalia Spa in liquidazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione proposta, premetto che il 13 settembre 2011 l'Assemblea straordinaria dei soci, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'articolo 484, comma 1, punto 4 del codice civile e dell'articolo 30.1. dello statuto della società stessa.

Contestualmente, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile il medesimo organo ha nominato liquidatore della società il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres, i cui compensi sono stati determinati in euro 159.000,00 lordi annui per la gestione ordinaria, mentre il compenso finale è rapportato, in parte prevalente, dall'attivo realizzato e, in minor parte, dal passivo. Tanto è previsto dalle tariffe professionali vigenti al tempo del conferito incarico e, conseguentemente, dalla delibera di nomina.

Al riguardo, vorrei ricordare che il credito del liquidatore, per il proprio compenso finale, non è assistito dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis* n. 2 del codice

civile, trattandosi di remunerazione di un organo sociale e non di compenso professionale. Da ciò consegue che il credito del liquidatore, già ridotto a ragione del decremento dell'attivo realizzato, sarà ulteriormente ridimensionato, in misura percentuale, come quello di tutti i creditori sociali chirografari.

Per la gestione della fase di liquidazione di Buonitalia s.p.a., il liquidatore si avvale di un consulente per la redazione del bilancio (consulenza specialistica), di un consulente che lo supporta nella procedura di licenziamento collettivo e di un avvocato che ha il compito di curare l'assistenza giudiziale della società contro i giudizi promossi dai terzi.

Preciso, infine, che le lettere di preavviso di licenziamento del personale sono state motivate dalla cessazione delle attività della società (deliberata dai soci il 13 settembre 2011 e confermata nell'Assemblea dei soci tenutasi il 27 giugno scorso) e che avverso le uniche due controversie di lavoro intraprese, il legale della società ha già approntato adeguata difesa, stante la discutibilità della fondatezza delle stesse.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07202 Beccalossi: Provvedimenti in materia di commercializzazione di olio extravergine di oliva di importazione etichettato come prodotto in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La filiera dell'olio d'oliva è oggetto di una particolare attenzione e approfonditi controlli da parte dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) dei prodotti agroalimentari, sia per quanto concerne il prodotto destinato al mercato nazionale che per quello destinato al mercato estero.

In particolare, per un più puntuale e tempestivo controllo dei flussi di olio movimentati dai singoli operatori, il decreto ministeriale 10 novembre 2009 impone la tenuta di un registro, per ogni stabilimento e deposito di frantoi, imprese di condizionamento e commercianti di olio sfuso, in cui annotare le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.

Tale registro, per una rapida fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il registro di cui trattasi, costituendo un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della « filiera olio d'oliva », consente di monitorare le movimentazioni di ogni singolo stabilimento e di conoscere i nominativi, con i relativi indirizzi, dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.

Colgo l'occasione per far presente che, per migliorare il sistema di tracciabilità delle olive utilizzate nella produzione degli oli vergini, nonché di tutte le tipologie di oli vergini commercializzati sul territorio

nazionale (ivi compresi quelli utilizzati dalle raffinerie nella produzione degli oli di oliva e di sansa di oliva) è allo studio una modifica del decreto 10 novembre 2009 che estende l'obbligo della tracciabilità sul portale SIAN anche ad altre categorie, oggi escluse, di olio vergine prodotto e movimentato nel territorio nazionale (olio lampante e oli a DOP/IGP) ed amplia la platea dei soggetti obbligati alla tenuta del suddetto registro telematico.

Per quanto concerne il panorama sanzionatorio riguardante tale settore, ricordo che è in discussione al Senato il testo della « Legge Comunitaria 2011 » che, all'articolo 8, prevede un aggiornamento delle sanzioni di cui al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva », adeguandole alle nuove prescrizioni di cui al decreto ministeriale citato.

Mi preme infine segnalare che, oltre ai numerosi sequestri effettuati negli scorsi mesi, proprio in questi giorni l'Ispettorato, in collaborazione con la Guardia di finanza di Siena e l'Agenzia delle dogane, ha impedito una truffa di straordinarie dimensioni ai danni dei nostri consumatori, portando al sequestro di oltre 80 mila quintali di falso olio extravergine « *Made in Italy* » ottenuto dalla miscelazione di oli di origine spagnola e greca.

Una nuova dimostrazione dell'efficacia dei controlli effettuati su tutto il territorio a difesa di una delle produzioni più rappresentative della qualità agroalimentare italiana.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-03689 Delfino: Sul funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Delfino, concernente la mancata convocazione del Comitato tecnico faunistico venatorio, è da ritenersi ampiamente superata dal momento che, tra i mesi di marzo e giugno, sono state tenute tre riunioni che ne hanno riattivato l'operatività.

Colgo l'occasione per fare presente che nel corso delle predette riunioni sono state affrontate una serie di questioni, tra cui, l'inquadramento giuridico dell'attività delle aziende faunistico venatorie.

Al riguardo evidenzio che, a seguito del parere favorevole del Comitato in parola, è stato condiviso un apposito emendamento, che sarà inserito nel primo provvedimento legislativo utile, volto ad otte-

nere il riconoscimento di tali aziende come attività imprenditoriali agricole.

Gli incontri tenutisi in sede di Comitato, peraltro, hanno rappresentato l'occasione per esporre lo stato di attuazione della legge n. 157 del 1992, la cui relazione, fondata sugli elementi forniti dalle regioni, è stata approvata in sede di Conferenza Stato-regioni e pubblicata sul sito internet del Ministero.

Vorrei, infine, far presente che sono state altresì esaminate altre questioni ancora aperte, come l'inserimento dello storno tra le specie cacciabili la cui richiesta, come noto, abbiamo riproposto (di concerto con il Ministero dell'ambiente) alla Commissione europea per la valutazione e l'eventuale approvazione.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06586 De Camillis: Sul riconoscimento dell'attività delle aziende faunistico-venatorie come attività connessa a quella agricola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo alle iniziative normative da intraprendere per modificare l'inquadramento giuridico delle aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*) della legge n. 157 del 1992, informo l'onorevole interrogante che un apposito emendamento verrà presentato nel primo provvedimento legislativo utile per riconoscere alle relative attività la qualifica di attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile.

L'emendamento è necessario per fare chiarezza sull'attività di molti concessionari di aziende faunistico venatorie che svolgono anche la funzione di imprenditori agricoli.

Infatti tali aziende, seppur private, hanno finora svolto un'attività di tutela ambientale nell'interesse pubblico e senza scopo di lucro, sviluppando attività e servizi che possono essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola.

ALLEGATO 8

Indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO***Obiettivi e svolgimento dell'indagine conoscitiva.*

La XIII Commissione Agricoltura ha avviato l'indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale allo scopo di acquisire un quadro informativo qualificato su un fenomeno che sta conoscendo significativi sviluppi nella realtà italiana ed europea, ma che ancora è privo di un quadro giuridico di riferimento a livello nazionale.

In particolare, la Commissione, ritenendo che l'agricoltura sociale meriti una particolare attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, ha inteso intraprendere un'attività conoscitiva specificamente finalizzata ad acquisire dati, informazioni e valutazioni sulle iniziative di agricoltura sociale già avviate, sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative e sui risultati raggiunti, sul quadro normativo sul quale tali iniziative si fondano a livello europeo, nazionale e regionale, sulle forme di sostegno delle quali si possono avvalere e, infine, sul ventaglio di analisi e di proposte che si stanno mettendo a punto sull'argomento.

La Commissione ha convenuto di organizzare l'indagine conoscitiva in forma seminariale, con audizioni contestuali cui sono stati invitati i rappresentanti delle organizzazioni dell'agricoltura sociale, delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, di enti pubblici, di studiosi ed esperti nonché i rappresentanti dei Ministeri con competenze sulla materia.

Il modello seguito è risultato particolarmente efficace, poiché ha consentito alla Commissione di focalizzare l'attenzione sugli aspetti essenziali del tema,

anche grazie all'impegno delle persone che hanno partecipato e alla loro capacità di organizzare complessivamente i rispettivi interventi.

L'indagine si è svolta nella seduta del 19 dicembre 2011, nella quale sono intervenuti:

Marco Berardo Di Stefano, *presidente della Rete delle fattorie sociali;*

Roberto Finuola, *esperto (già dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione);*

Francesca Giarè, *ricercatrice dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);*

Maria Carmela Macrì, *ricercatrice dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);*

Francesca Cirulli, *ricercatrice dell'Istituto superiore di sanità;*

Andrea Zampetti, *docente collaboratore della Facoltà di scienze dell'educazione dell'Università Pontificia Salesiana;*

Claudio Di Giovannantonio, *dirigente responsabile dell'Area tutela risorse dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);*

Salvatore Stingo, *portavoce del Forum nazionale dell'agricoltura sociale;*

Tiziana Biolghini, *coordinatore del Forum delle fattorie sociali della provincia di Roma;*

Francesco Paolo Di Iacovo, *professore associato di economia agraria presso l'Università degli studi di Pisa*;

Saverio Senni, *professore associato di economia e politica dello sviluppo rurale presso l'Università degli studi della Tuscia*;

Paola Grossi, *responsabile dell'ufficio legislativo della Coldiretti*;

Silvia Bosco, *segretario nazionale di Donne impresa della Coldiretti*;

Giuseppe Gandin, *presidente nazionale dell'associazione Turismo Verde-CIA*;

Enrico Fravili, *responsabile tecnico dei settori produttivi della Copagri*;

Vincenzo De Bernardo, *direttore di Federsolidarietà-Confcoperative*;

Marco Marcocci, *dirigente del settore agricoltura della Legacoopsociali*;

Giuseppe Mangone, *responsabile per l'agricoltura sociale dell'Associazione nazionale produttori agricoli (ANPA)*;

Bruno Cristaldi, *responsabile per le politiche sociali della Confeuro*.

È altresì intervenuto il *Sottosegretario di Stato per la salute*, Adelfio Elio Cardinale, mentre la Conferenza delle regioni delle regioni e delle province autonome, che per ragioni organizzative non ha partecipato alle audizioni, ha successivamente trasmesso per iscritto un proprio documento.

L'indagine conoscitiva è risultata di estremo interesse per la Commissione.

I contributi acquisiti nel corso dell'indagine hanno consentito di analizzare l'agricoltura sociale nella molteplicità dei suoi aspetti, da quello storico a quello sociale e umano, dalle potenzialità sul piano terapeutico e dell'inclusione sociale a quelle di tipo economico, dall'integrazione con le politiche agricole all'integrazione con le politiche sociali, dalle problematiche organizzative a quelle di carattere amministrativo e giuridico. Sono infine emerse valutazioni e proposte circa

l'esigenza di un intervento legislativo nazionale e le linee generali che esso dovrebbe seguire.

A conclusione dell'indagine, si desidera evidenziare che il presente documento, per la sua natura e le sue finalità, si limiterà a fornire una sintesi essenziale delle risultanze emerse e delle proposte che coinvolgono le competenze e la responsabilità del Parlamento. In questa sede, la Commissione desidera in ogni caso segnalare l'interesse e la ricchezza dei contributi acquisiti nel corso dell'indagine ai fini della conoscenza di esperienze umane e sociali appassionanti.

L'agricoltura sociale.

L'agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di destinatari, di fonti di finanziamento, ma accomunate dalla caratteristica di integrare nell'attività agricola attività di carattere socio-sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Tali esperienze si collegano ad una attitudine antica dell'agricoltura – da sempre caratterizzata dal legame tra azienda agricola e famiglia rurale e da pratiche di solidarietà e mutuo aiuto – che oggi si presenta come una ulteriore declinazione del concetto di multifunzionalità, capace di fornire risposte ad ulteriori bisogni della società, soprattutto in ragione dei cambiamenti che interessano e interesseranno negli anni a venire il sistema del welfare.

La multifunzionalità dell'agricoltura è da tempo elemento di riferimento essenziale per l'evoluzione del mondo agricolo, ampiamente affermato dalla legislazione europea e nazionale, che riconosce all'agricoltura la capacità di produrre non solo cibo, ma anche numerosi altri beni e servizi utili. E si tratta non solo di beni e servizi suscettibili di una valutazione eco-

nomica – e quindi diretti essenzialmente ad assicurare una diversificazione delle attività idonea a garantire opportunità di integrazione del reddito degli agricoltori – ma soprattutto di beni e servizi immateriali caratterizzati non da un valore di mercato, ma da un'utilità sociale che fornisce risposte a crescenti domande dei cittadini: dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio al presidio e alla salvaguardia del territorio e delle aree rurali, dall'uso sostenibile delle risorse naturali alla sicurezza alimentare.

L'agricoltura sociale si caratterizza quindi per esprimere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura nel campo dei servizi alla persona, affiancando alla tradizionale funzione produttiva la capacità di generare benefici per fasce vulnerabili della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale e alla crescente richiesta di personalizzazione e qualificazione dei servizi sociali.

L'agricoltura sociale richiamerebbe in questo senso un nuovo modello di *welfare* che, mettendo insieme due settori caratterizzati da debolezze storiche, come l'agricoltura e il sociale, può riuscire a diventare un punto di forza.

La possibilità per l'uomo di lavorare a contatto con il mondo vegetale ed animale, in un processo produttivo strettamente connesso con il ciclo della natura, risulta capace di generare effetti benefici sulle capacità motorie e psichiche, permettendo, così, ad alcune fasce di popolazione in condizioni di marginalità di sentirsi utili e partecipi della crescita economica attraverso l'attività agricola.

È stato in proposito sottolineato che non rientrano nell'agricoltura sociale tutte le « terapie verdi », ma quelle pratiche in cui l'uso della natura ha un significato produttivo, indipendentemente dalla scala, e che sono gestite da operatori provenienti dal mondo agricolo, in collaborazione con operatori socio-sanitari. Nelle esperienze di agricoltura sociale l'intervento sociale si colloca quindi in situazioni autenticamente produttive ed organizzate in forma

di impresa e quindi non in una logica assistenziale. In particolare, l'inclusione sociale delle persone svantaggiate si realizza attraverso un'integrazione lavorativa nell'attività aziendale che punta all'auto-sostenibilità economica dell'occupazione creata, grazie a modelli commerciali che permettano alle fattorie sociali di essere competitive sul mercato.

Per le istituzioni pubbliche favorire lo sviluppo dell'agricoltura sociale rappresenta quindi un interesse non solo etico, ma anche economico. Infatti, in termini economici, investire nelle fattorie sociali è motivo di ottimizzazione dei costi, perché consente alle persone, attraverso il lavoro, di passare dalla condizione di soggetto assistito alla condizione di soggetto attivo della società, dall'essere un costo all'essere una risorsa.

Al contempo, le pratiche di agricoltura sociale offrono un rilevante contributo allo sviluppo del territorio e delle comunità rurali, in quanto creano nuove opportunità di reddito e di occupazione, offrono concrete prospettive di inclusione sociale per soggetti vulnerabili, generano servizi per il benessere delle persone e delle comunità, migliorano la qualità della vita nelle aree rurali e periurbane, creano beni « relazionali ».

In generale, i soggetti partecipanti all'indagine hanno ampiamente illustrato come l'agricoltura sociale, più che una forma di diversificazione aziendale, rappresenta una possibile forma di economia e di agricoltura « civile », dove i meccanismi del mercato, del dono e della reciprocità operano in forma combinata nella regolazione degli scambi locali tra i membri della comunità. Essa appare una pratica di « buona » economia e di « buona » crescita, che nell'attuale fase « può costituire una piccola/grande rivoluzione copernicana nelle modalità di fare agricoltura, in quelle dell'intervento sociale e nei modi di fare economia e sviluppo locale ».

Le esperienze di agricoltura sociale in Italia riguardano molteplici ambiti di attività, che possono essere così riassunti:

formazione e inserimento lavorativo: esperienze orientate all'occupazione di

soggetti svantaggiati, con disabilità relativamente meno gravi o per soggetti a bassa contrattualità (detenuti, tossico-dipendenti, migranti, rifugiati);

riabilitazione/cura: esperienze rivolte a persone con disabilità (fisica, psichica/mentale, sociale), con un fine principale socio-terapeutico;

ricreazione e qualità di vita: esperienze rivolte ad un ampio spettro di persone con bisogni più o meno speciali, con finalità socio-ricreative, tra cui particolari forme di agriturismo sociale, le esperienze degli orti sociali peri-urbani per anziani;

educazione: azioni volte ad ampliare le forme ed i contenuti dell'apprendimento per avvicinare alle tematiche ambientali persone giovani o meno giovani;

servizi alla vita quotidiana: come nel caso degli agri-asili o di servizi di accoglienza diurna per anziani.

Anche sul piano organizzativo l'agricoltura sociale si esprime in una molteplicità di modelli, nati essenzialmente sulla base di iniziative spontanee. Si tratta, spesso, di realtà aggregate – nel senso che coinvolgono imprese o cooperative sociali agricole, ma anche servizi sanitari pubblici, associazioni e altre realtà del territorio – che utilizzano le norme attualmente vigenti a livello nazionale o regionale per formalizzare accordi o protocolli. In ogni caso, è stata da più parti rilevata la particolare attitudine di queste esperienze a « mettersi in rete ».

In Italia, il fenomeno si è caratterizzato per l'affermarsi, in assenza di riferimenti normativi specifici, di forme di collaborazione tra agricoltori e mondo del sociale, « terzo settore » e cooperazione sociale (nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381).

Molto differenziato è inoltre il rapporto con le istituzioni, con particolare riferimento alla presenza di un esplicito riconoscimento da parte dei servizi socio-sanitari.

Il professor Di Iacovo ha illustrato la seguente articolazione delle tipologie di agricoltura sociale (e delle loro esigenze): aziende che erogano servizi strutturati, come l'ippoterapia, che comportano investimenti (e che hanno un duplice problema: che la loro competenza non è riconosciuta, a meno che non venga creata un'associazione non lucrativa di utilità sociale, perché come aziende agricole non riescono a presentarsi come interlocutore di servizi; che la loro prestazione non è completamente riconosciuta dal punto di vista economico); aziende agricole produttive, che forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità nei processi produttivi ordinari, che tuttavia non sono servizi (che non richiedono investimenti specifici, ma impegno di lavoro e tutoraggio e che potrebbero avere fabbisogni in termini di strutture utili a potenziare l'attività economica e creare le condizioni di inclusione); altre realtà, come gli agriturismi, che possiedono strutture che potrebbero essere valorizzate, in una logica di mobilitazione delle risorse, per assicurare servizi alle persone. Anche secondo questa articolazione, il problema riguarda la creazione di conoscenza collettiva sul territorio e la collaborazione, cioè riuscire a mettere insieme le competenze in possesso della cooperazione sociale e degli operatori sociali con le competenze che gli imprenditori agricoli hanno nel gestire processi produttivi e fare mercato. Lo scopo è quello di creare reti in cui vi siano poli più presidiati dalle competenze socio-sanitarie, dove necessario, ma connessi ad altre esperienze, progetti e reti, magari più informali, che consentano la progressiva uscita delle persone da strutture formali verso la società complessiva, in una logica di giustizia sociale e non assistenziale.

Dall'indagine è emerso che non esistono dati complessivi sull'estensione quantitativa del fenomeno; infatti, mentre risultano iscritte 385 cooperative sociali agricole presso le camere di commercio, non sono disponibili dati complessivi sulle

imprese e sulle altre forme imprenditoriali ed associative che praticano l'agricoltura sociale.

Secondo gli studi svolti da alcuni enti ed università risulterebbero oltre 1000 le realtà sul territorio nazionale aventi le seguenti caratteristiche: svolgimento contestuale di attività agricola e di servizi socio-sanitari; configurazione come « realtà aggregate » nel senso di coinvolgere soggetti pubblici e privati a livello locale; utilizzazione delle norme nazionali e locali in materia per formalizzare accordi, protocolli e convenzioni; svolgimento di un'attività agricola di qualità e predilezione per i canali della filiera corta. In realtà, molte di più sono le aziende vocate, pronte al passo verso l'utilizzo delle diverse abilità lavorative in chiave produttiva.

Una caratteristica delle esperienze italiane di agricoltura sociale è anche il legame con le politiche di sicurezza, con particolare riferimento alla utilizzazione delle terre confiscate alle organizzazioni mafiose e con le realtà carcerarie.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha rilevato come l'agricoltura sociale non risulta avere uno svolgimento omogeneo nelle tre macroaree che rappresentano il territorio nazionale, fornendo dati specifici – alla cui lettura si rimanda – in ordine alle singole realtà regionali e alle particolari esperienze e forme di sperimentazione avviate nel settore.

L'INEA, come illustrato dalle ricercatrici intervenute in audizione, ha deciso di avviare un processo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle pratiche riabilitative e di inclusione sociale. Tale attività è cominciata all'inizio del 2010 ed è stata svolta in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Essa ha avuto come focus quello di verificare se il settore agricolo – come settore produttivo – è in grado di offrire servizi sociosanitari in maniera efficace, producendo anche un risparmio di costi e ovviamente anche avvantaggiandosene come settore, in maniera economicamente sostenibile, o se le stesse pratiche riabilitative possono essere

svolte in un contesto diverso, magari ad un costo inferiore. Sono stati presi in considerazione cinque casi di studio, individuando quattro ambiti di analisi relativi ai: soggetti utenti beneficiari; soggetti (azienda/cooperativa) erogante il servizio; famiglie degli utenti; territorio.

Dai primi risultati emergono le seguenti caratteristiche comuni alle iniziative esaminate: non sono significative le superfici utilizzate, ma risulta importante la disponibilità di fabbricati (perché consente sia l'opportunità di diversificare la produzione sia anche di avere momenti di socializzazione); la predilezione per produzioni a ciclo breve (che permettono all'utente di vedere concretamente il risultato del suo lavoro), con maggiore intensità di lavoro e spesso biologiche (per ragioni al contempo etiche, pratiche e di redditività); la diversificazione delle attività aziendali (che consente di ampliare quantitativamente e qualitativamente le opportunità di collocare le persone e di entrare in relazione con il contesto esterno); la preferenza verso forme di commercializzazione attraverso canali corti di vendita diretta. La relazione con il territorio risulta diversificata, anche se sempre molto presente, mentre il rapporto con le famiglie, seppur esistente, non implica un forte coinvolgimento nelle attività.

Sempre per quanto riguarda la valutazione delle pratiche di agricoltura sociale, la rappresentante dell'Istituto superiore di sanità ha sottolineato che l'agricoltura sociale viene a intersecarsi perfettamente con obiettivi di salute già individuati dai piani sanitari nazionali, come la promozione di stili di vita più salutari, la salvaguardia dell'ambiente e il potenziamento della tutela dei soggetti definiti « deboli » o « fragili ». L'agricoltura sociale concorre efficacemente al raggiungimento di tali obiettivi, creando un circolo virtuoso in cui salute mentale e stile di vita salutare si potenziano vicendevolmente. Inoltre, nel campo della salute mentale, ma più in generale della disabilità, esistono esigenze che non sono soddisfatte nei luoghi tradizionali di cura e quindi la necessità di trovare nuovi percorsi di inclusione non

convenzionali, sostenuti da reti di solidarietà in grado di catturare potenzialità inespresse del territorio. Anche di fronte alle nuove esigenze anche finanziarie connesse all'invecchiamento della popolazione, l'agricoltura sociale viene considerata in grado di offrire percorsi innovativi. In questo senso, l'agricoltura sociale può aiutare a colmare un vuoto, perché è in grado di generare benefici per una serie di fasce vulnerabili o svantaggiate, dando luogo a servizi innovativi che possano rispondere, da una parte, alla crisi dei sistemi di assistenza sociale, dall'altra a un problema sempre più di attualità, quello della riduzione della spesa sanitaria.

I benefici per le persone confermati da evidenze scientifiche appaiono riconducibili ad una pluralità di fattori che creano condizioni di cura o di benessere: il fattore « natura », in quanto l'esposizione e la vita all'aperto producono benessere e le persone si sentono più attive e motivate; l'importanza dell'attività fisica, con l'impegno delle persone in attività aventi uno scopo, ritmi e compiti precisi; la specificità dell'attività agricola, consistente nel prendersi cura di altri esseri viventi.

È stata altresì valorizzata la remunerazione come fattore qualificante dell'attività svolta dalla persona e quindi la possibilità che da questo punto di vista offre l'agricoltura sociale, che può dare dignità a una persona fragile, inserendola nel lavoro.

Interessante appare in ogni caso l'individuazione della qualità della vita come indicatore di valutazione delle pratiche di agricoltura sociale, che richiama la capacità dell'agricoltura di garantire processi produttivi multifunzionali e di rispondere alle crescenti richieste di valore non solo economico che emerge dalla società nozione di agricoltura multifunzionale (INEA).

Come segnalato con il progetto di studio condotto dall'INEA e dall'Istituto superiore di sanità, vi è tuttavia la necessità di strumenti nuovi per comprendere e studiare questi percorsi e quindi di un sostegno a sperimentazioni che, utilizzando i metodi propri della ricerca, pos-

sano arrivare a strumenti di indagine che documentino i percorsi terapeutici e di inclusione sociale.

Infine, nel corso dell'indagine stati esaminati i profili qualitativi delle iniziative di agricoltura sociale, evidenziando che si tratta di strumenti da usare con consapevolezza e professionalità. Dunque, l'agricoltura sociale va bene non per qualsiasi persona, ma per le persone che in un dato momento ne hanno bisogno; non è sufficiente un pezzo di terra per fare agricoltura sociale, ma bisogna farlo con passione, sapendo mettere a risorsa quel pezzo di terra; infine, bisogna saper usare tale strumento con risorse umane agricole e sociali adeguate. Infatti, per assicurare la qualità dei servizi svolti, le iniziative di agricoltura sociale presuppongono l'integrazione nell'azienda agricola di competenze e professionalità extra-agricole adeguatamente formate, secondo modalità e strumenti che dipendono dal tipo di servizi offerti e dai modelli di relazione con le istituzioni pubbliche.

Per dare infine un breve cenno al panorama europeo, è stato notato che l'agricoltura sociale è un fenomeno emergente in tutta Europa, che si presenta con caratteristiche molto differenziate e che è stato disciplinato nei Paesi nei quali le iniziative si sono maggiormente diffuse. Il Paese nel quale l'agricoltura sociale ha conosciuto il maggior sviluppo è senza dubbio l'Olanda, dove a partire dagli anni '90 un numero crescente di aziende private agricole ha iniziato ad offrire servizi terapeutici-riabilitativi (care farms); il sistema di organizzazione dei servizi e il loro accreditamento hanno consentito un pieno riconoscimento sul piano nazionale. In Germania l'agricoltura sociale è praticata soprattutto nell'ambito di strutture istituzionali pubbliche e private (istituti religiosi e laici, fondazioni e servizi sociali pubblici), in genere con finalità di integrazione di soggetti disabili o con problemi sociali. In Gran Bretagna si contano numerosi esempi di giardini terapeutici non solo nell'ambito di istituzioni sanitarie, ma anche nell'ambito delle comunità locali, dove si praticano terapie con le piante,

mentre le aziende agricole private sono sostanzialmente estranee al fenomeno.

Il quadro giuridico vigente a livello europeo e nazionale.

L'agricoltura sociale ha trovato una sua prima sommaria definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale.

Come illustrato nel corso delle audizioni (in particolare dal dottor Finuola), nel Piano strategico nazionale (PSN) 2007-2013 essa è annoverata fra le «azioni chiave» dell'Asse III, relativo al miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione dell'economia rurale, con riferimento a entrambi gli obiettivi prioritari. Con riferimento all'obiettivo «miglioramento della qualità della vita», l'agricoltura sociale viene vista infatti come possibilità di sviluppo dell'offerta di servizi alla popolazione, con particolare riferimento alle persone in situazione di disagio e di esclusione. Per l'obiettivo «diversificazione», risulta essere una interessante prospettiva. Le affermazioni di principio del PSN devono peraltro essere concretamente svolte nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR) che costituiscono la sede nella quale le singole regioni definiscono le proprie priorità e quindi anche le modalità di incentivazione dell'agricoltura sociale.

Va inoltre considerato il ruolo che hanno svolto e svolgono i fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE). Al riguardo, è stato segnalato che lo sviluppo rurale e i fondi strutturali viaggiano in maniera parallela, se non addirittura separata, a volte creando sovrapposizioni sul territorio.

Infatti, sebbene sia da tempo diffusa la convinzione che le politiche di redistribuzione del reddito attuate in ambito esclusivamente agricolo non sono in grado di sfruttare tutto il potenziale economico delle aree rurali e che occorre affrontare il tema dello sviluppo rurale in un ambito non meramente settoriale e, quindi, con

un approccio territoriale che tiene conto della diversità delle regioni rurali e che pone l'accento sulle condizioni generali che creano sviluppo territoriale, il vigente quadro normativo europeo e la programmazione dei fondi strutturali fino al 2013 hanno tenuto distinte la politica di sviluppo rurale, finanziata dal secondo pilastro della PAC tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e quelle relative alle politiche regionali e di coesione, finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Per entrambe le politiche la normativa prevede la messa a punto a livello statale di un documento quadro: il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN) e il Quadro strategico nazionale (QSN) per le politiche regionali e di coesione (fra le dieci priorità del Quadro strategico nazionale per l'Italia figurano al n. 4 «Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale» e al n. 8 «Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani»).

Appare perciò di particolare interesse la circostanza che la proposta di regolamento della Commissione europea sui nuovi obiettivi dello sviluppo rurale per il 2014-2020 (secondo pilastro della PAC) – oltre a prevedere fra i sei obiettivi il potenziale occupazionale dello sviluppo rurale e parlare di diversificazione, di inclusione sociale, di povertà, di sviluppo rurale – prevede anche, cogliendo la frammentazione fra le due citate programmazioni, la realizzazione da parte di ogni Paese membro di un quadro strategico comune sia per i fondi strutturali sia per il fondo per lo sviluppo rurale.

Per quanto riguarda il quadro giuridico a livello nazionale, hanno formato oggetto di specifica analisi gli effetti derivanti dall'assenza di una specifica normativa sull'agricoltura sociale e, in generale, di una disciplina idonea a comprendere il complesso delle espressioni dell'agricoltura multifunzionale, che attualmente nell'ordinamento italiano trova i suoi riferimenti nell'articolo 2135 del codice civile e nel

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo).

Il rappresentante dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) ha sottolineato in proposito un limite di fondo del quadro normativo vigente, che con il decreto legislativo n. 228 del 2001 non contempla espressioni autonome della multifunzionalità e soprattutto non fa esplicito riferimento al sociale, ma riconduce tutta la multifunzionalità alla sfera dell'agriturismo. Questa impostazione avrebbe indotto alcune regioni, per mantenere vivo il legame con lo stesso decreto legislativo, a impostare le norme sulla multifunzionalità riconducendo tutte le attività connesse all'agriturismo. Si tratterebbe di un errore concettuale, che produce conseguenze pratiche paradossali, anche sul piano delle scelte organizzative degli operatori dell'agricoltura sociale. Sulla stessa linea, sono stati ad esempio segnalati i problemi connessi al riconoscimento della ruralità degli edifici, che la legge sull'agriturismo del 2006 opera solo per quelli destinati ad agriturismo, con l'effetto di escludere la necessità del cambio di destinazione d'uso.

Al riguardo, è stato osservato che le declinazioni dell'agricoltura multifunzionale, come costruite nella legge di orientamento, determinano una prestazione di servizi che l'azienda agricola rende, a pagamento, sia a soggetti terzi, sia al territorio e al sistema pubblico. Tuttavia, l'agricoltura sociale, che pure è un'espressione della multifunzionalità, non esaurisce il suo perimetro nella sfera delle attività connesse di cui al citato provvedimento. In particolare, la connessione sussiste nei casi in cui l'offerta di servizi da parte dell'azienda agricola determina il pagamento di un servizio reso a terzi utilizzando beni strumentali dell'azienda (per esempio, terapie assistite con animali, agrinido, strutture di accoglienza, centri diurni, eccetera), mentre l'inserimento lavorativo di persone disagiate non è inquadrabile, allo stato, come servizio prestato

dall'azienda al sistema socio-sanitario, perché non determina un corrispettivo per l'azienda agricola.

Per questi motivi, viene ritenuto urgente un intervento normativo che metta sullo stesso piano tutte le attività connesse, in ragione della loro pari dignità, senza però individuarle in dettaglio, ma facendo riferimento alla sussistenza di una prestazione con valenza sociale, a terzi o al sistema pubblico, con i mezzi propri dell'azienda agricola. Inoltre, poiché il cardine della connessione è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le attività e i servizi svolti nell'ambito della multifunzionalità e la connessione con l'attività agricola si misura in termini di assorbimento di ore di lavoro (deve rimanere prevalente l'assorbimento di lavoro agricolo rispetto a quello extragricolo), si segnala il problema della valutazione dell'apporto di lavoro delle professionalità extra-agricole.

Secondo il rappresentante della Coldiretti, l'attività di agricoltura sociale non rientra nel concetto di multifunzionalità disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ma nell'attività connessa definita dall'articolo 2135 del codice civile, la cui formulazione consente nella sua giusta ampiezza di ricomprendervi attività di prestazione di servizi in senso lato all'individuo, alla famiglia e alla comunità, nell'ambito della multifunzionalità dell'agricoltura e di quella produzione di beni immateriali che è alla base della legittimazione della riforma della politica agricola comune e dell'investimento che essa comporta per i cittadini europei. Anche la Coldiretti evidenzia al riguardo i rischi di un eccesso di codificazione, sottolineando che proprio le innovazioni del codice civile e del suo articolo 2135 hanno consentito di realizzare attività multifunzionali in vari campi e di riconoscerle come agricole, ciò che sarebbe stato impedito da una più dettagliata definizione normativa.

Altro aspetto rilevante emerso nello svolgimento dell'indagine ha riguardato il fatto che le attività di agricoltura sociale, per la varietà di contenuti e di espressioni

che possono assumere, fanno riferimento ad un complesso variegato di politiche, di normative, di livelli istituzionali di riferimento, che riguardano l'agricoltura, l'assistenza socio-sanitaria, il lavoro, l'istruzione.

Sono stati conseguentemente sottolineati i problemi e le rigidità derivanti dalla impostazione fortemente settoriale delle politiche agricole, socio-assistenziali, educative e del lavoro e dalla diversificata articolazione delle competenze – nei citati settori – tra le diverse autorità e tra i diversi livelli di governo.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, si rinvia all'articolata analisi contenuta nei documenti consegnati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dal rappresentante dell'AR-SIAL.

Le proposte di intervento.

L'indagine conoscitiva ha fatto emergere la richiesta, generalmente condivisa dagli operatori del settore, di un intervento normativo sull'agricoltura sociale che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale, di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate e di fornire le basi per lo sviluppo di tutte le potenzialità di queste esperienze.

Al contempo, è stata segnalata l'esigenza che la nuova legge assecondi e favorisca le esperienze che sono state già messe in campo, rispetti la diversità delle forme e modalità di espressione del fenomeno, in rapporto con i fabbisogni del territorio, evitando il rischio di un eccesso di codificazione, che può divenire restrittiva o omologante, e tenendo conto della diversa articolazione di competenze tra Stato e regioni nella materia dell'agricoltura, delle politiche sociali e della sanità (Conferenza delle regioni e delle province autonome, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA, Coldiretti, ANPA).

Possibili ambiti di intervento sarebbero quindi gli aspetti per i quali nelle esperienze già avviate si registrano difficoltà: armonizzazione di saperi, regole, competenze e posizione della pluralità di soggetti coinvolti; definizione di nuove procedure e modalità di lavoro capaci di favorire l'incontro delle reti formali dei servizi con quelle informali del territorio, organizzate dal terzo settore e dalle aziende agricole; integrazione di strumenti e politiche utili per favorire il riconoscimento e la gestione delle pratiche (professori Di Iacovo e Senni).

Di particolare importanza appare quindi la definizione dell'agricoltura sociale, che sin dalla sua denominazione pone il tema del rapporto tra mondo produttivo agricolo e mondo sociale.

Da questo punto di vista, sono stati segnalati tre nodi da sciogliere nella ricerca di soluzioni in grado di sviluppare il potenziale innovativo dell'agricoltura sociale: il nodo delle competenze e delle aree di influenza (competizione-collaborazione tra soggetti, competenze e risorse dell'agricoltura e del sociale), il nodo del riconoscimento normativo dei soggetti (da parte delle politiche agricole e di quelle sociali), il nodo delle politiche (superamento degli attriti tra le varie normative, integrazione e definizione di strumenti più pertinenti rispetto alle esigenze) (professori Di Iacovo e Senni).

Circa il tema del rapporto tra il mondo agricolo e quello sociale, è stato altresì rilevato (Forum nazionale dell'agricoltura sociale) che i due ambiti non sono separati e non sono separabili, perché si intersecano nelle varie attività e che l'importante è che essi siano in rete, tramite il riconoscimento del lavoro svolto da parte delle istituzioni. Può succedere che alcune realtà abbiano una valenza più produttiva e offrano inserimento lavorativo e posti di lavoro per soggetti svantaggiati, mentre altre hanno una valenza più di tipo terapeutico-riabilitativa, fermo restando che in entrambi in casi sino necessarie le competenze richieste per l'attività concretamente svolta. Sulla base di questa impostazione, si ritiene che dovrebbero essere

considerati tre modelli di agricoltura sociale: le imprese agricole e le strutture rivolte prevalentemente alla produzione e al mercato, a prescindere dalla natura giuridica; le strutture terapeutiche, riabilitative e socio-sanitarie; altri modelli di carattere più complessivo e aperto (fattorie didattiche, impegno per gli anziani, e in generale servizi alla cittadinanza). Conseguentemente, la nuova legge dovrebbe orientarsi a considerare l'agricoltura sociale con riferimento soprattutto al sistema territoriale che viene chiamato in causa, nel quale le varie realtà (aziende agricole, cooperative sociali, strutture socio-sanitarie) programmano le attività secondo modelli di coordinamento.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ricorda che l'agricoltura sociale è esercitata sia da soggetti dell'agricoltura, sia da soggetti del terzo settore ed ancora attraverso esperienze che vedono una collaborazione tra le due tipologie di soggetti.

Altri ancora (professor Di Iacovo) hanno fatto riferimento ad un'ulteriore articolazione delle tipologie di agricoltura sociale: aziende che erogano servizi strutturati, come l'ippoterapia, che comportano investimenti (e che hanno un duplice problema: che la loro competenza non è riconosciuta, a meno che non venga creata un'associazione non lucrativa di utilità sociale, perché come aziende agricole non riescono a presentarsi come interlocutore di servizi; che la loro prestazione non è completamente riconosciuta dal punto di vista economico); aziende agricole produttive, che forniscono accompagnamento e formazione all'inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità nei processi produttivi ordinari, che tuttavia non sono servizi (che non richiedono investimenti specifici, ma impegno di lavoro e tutoraggio e che potrebbero avere fabbisogni in termini di strutture utili a potenziare l'attività economica e creare le condizioni di inclusione); altre realtà, come gli agriturismi, che possiedono strutture che potrebbero essere valorizzate, in una logica di mobilitazione delle risorse, per assicurare servizi alle persone. Anche secondo

questa articolazione, il problema riguarda la creazione di conoscenza collettiva sul territorio e la collaborazione, cioè riuscire a mettere insieme le competenze in possesso della cooperazione sociale e degli operatori sociali con le competenze che gli imprenditori agricoli hanno nel gestire processi produttivi e fare mercato. Lo scopo è quello di creare reti in cui vi siano poli più presidiati dalle competenze socio-sanitarie, dove necessario, ma connessi ad altre esperienze, progetti e reti, magari più informali, che consentano la progressiva uscita delle persone da strutture formali verso la società complessiva, in una logica di giustizia sociale e non assistenziale.

Un'impostazione analoga informa sostanzialmente anche le proposte di legge presentate alla Camera, nelle quali l'agricoltura sociale viene definita – dal punto di vista soggettivo – come l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati), qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi... (e qui le formulazioni delle diverse proposte presentano alcune differenze).

Non mancano tuttavia impostazioni diverse, come quella di chi ritiene che la figura attorno alla quale dovrebbe ruotare il quadro normativo sia quella dell'imprenditore agricolo nelle sue diverse forme, in forma sia privata, sia associata, ferma restando la necessità di sinergie e l'integrazione con le necessarie competenze specifiche (Copagri). Su una linea analoga si pone anche chi ritiene che dal punto di vista giuridico l'attività di agricoltura sociale rientri nell'attività connessa definita dall'articolo 2135 del codice civile, di cui va apprezzata la capacità di aver

consentito lo sviluppo delle attività multifunzionali e la loro qualificazione come agricole (Coldiretti).

Da tutte queste considerazioni emerge in ogni caso l'importanza dell'integrazione tra tutte le politiche e le competenze istituzionali chiamate in causa.

La definizione delle competenze dei diversi dicasteri interessati – agricoltura, sanità, giustizia, interni (per i beni confiscati), lavoro, sviluppo economico ed economia – si rivela strategica al fine di individuare le aree in cui le stesse competenze si sovrappongono o addirittura creano difficoltà nel raggiungimento dei risultati voluti e le conseguenti soluzioni sul piano normativo e operativo.

Per quanto riguarda il tema del coordinamento delle politiche è stata proposta l'istituzione di organismi di coordinamento a livello centrale (oltre che regionale), quali un tavolo interministeriale sull'agricoltura sociale, che comprenda rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza unificata e delle organizzazioni agricole (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale), e un osservatorio nazionale a composizione paritetica Stato-regioni e con la partecipazione di soggetti significativi del mondo agricolo e sociale, con funzioni di monitoraggio, individuazione dei programmi di formazione e promozione dell'agricoltura sociale (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

La costituzione di tavoli dell'agricoltura sociale, come avvenuto nell'esperienza della regione Toscana, è ritenuta anche un'azione necessaria per creare le precondizioni di accesso alle pratiche di agricoltura sociale e facilitare l'avvicinamento di nuovi operatori, con la definizione di quadri di riferimento (con strumenti come protocolli d'intesa, carte dei principi, codifica dei servizi avviati sul territorio, istituzione di albi degli aderenti) e modalità operative (linee guida di gestione dei servizi) (professori Di Iacovo e Senni).

In tale ambito, secondo molti dei soggetti auditi, l'intervento legislativo do-

vrebbe prevedere una fase di programmazione, attraverso un programma nazionale di sviluppo dell'agricoltura sociale ed eventualmente l'istituzione di un Fondo specificamente dedicato che serva a cofinanziare progetti sperimentali da realizzare con le regioni (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA). Tali iniziative andrebbero accompagnate da piani di comunicazione, di assistenza tecnica e di divulgazione, per consentire una adeguata diffusione delle informazioni e sostenere l'avvio di nuove iniziative (INEA).

Con riferimento al coordinamento tra le politiche, è ritenuto necessario un miglioramento del raccordo tra Ministero agricolo e Ministero della salute per sviluppare la sperimentazione sull'efficacia e l'economicità delle pratiche riabilitative e terapeutiche in agricoltura sociale, ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza-LEA (Rete delle fattorie sociali). Le competenze del Ministero della salute e delle regioni sono inoltre chiamate in causa per quanto riguarda le regole per l'accreditamento delle strutture agricole.

Le modalità di riconoscimento dell'agricoltura sociale costituiscono un aspetto cruciale. Al riguardo, è stato notato (professori Di Iacovo e Senni) che in questo campo il rischio più forte è quello di essere tentati dal procedere con l'accreditamento formale delle pratiche di agricoltura sociale, definendo *standard* strutturali e di competenze che rischiano di stravolgere le modalità con cui le pratiche trovano attuazione e gli ambiti in cui palesano efficacia (in quanto un servizio strutturato comporta la definizione di nuovi fornitori privati di servizi e la riaffermazione di una logica assistenziale dei servizi, che scollega la creazione di valore sociale a quella di valore economico). Il riconoscimento e la valorizzazione dei servizi assicurati dalle pratiche di agricoltura sociale potrebbe invece avvenire, in funzione delle caratteristiche e dell'impegno profuso nei singoli progetti, mediante: riconoscimento indiretto, specie nei progetti di formazione e inclusione socio-lavorativa (per esempio, strumenti per valorizzazione

dei prodotti agricoli, per facilitare la creazione di valore economico e il consolidamento dei processi di inclusione); indennizzi e compensazioni, per l'uso di strutture e lavoro impegnati in attività di supporto alla comunità (locali, fornitura di pasti, attività in azienda, accoglienza); pagamento di servizi, per azioni che prevedono un impegno specialistico per l'organizzazione dei servizi erogati.

Per quanto riguarda le misure di sostegno, la questione incrocia in parte quella della definizione dell'ambito soggettivo di riferimento.

Al riguardo, è stato rilevato che occorre prestare attenzione affinché non vi siano confusioni tra strumenti di premialità a vantaggio di soggetti giuridici specifici, che possono essere profit o no-profit, e oggetti di attività. Per esempio, vi sono questioni centrate sul soggetto e non sull'oggetto, come i vantaggi fiscali di cui gode la cooperazione sociale (che non può ripartire utili). Se l'oggetto è l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, bisogna calibrare gli strumenti di premialità, evitando che gli svantaggiati sociali siano più beneficiari degli altri (Federsolidarietà-Confcooperative).

In generale, da molte parti è stato sottolineato che l'agricoltura sociale non chiede un diretto sostegno finanziario, ma soprattutto la definizione di strumenti di contesto che permettano agli operatori di trovare un riconoscimento dell'attività svolta sul territorio e di esprimere le loro potenzialità.

Non è mancato tuttavia chi ha rilevato che, nel momento in cui si chiede all'agricoltura di svolgere funzioni sociali, dovrebbe essere la collettività a caricarsi il differenziale fra lavoro produttivo e lavoro sociale (Copagri), assegnando fondi specifici per i progetti di agricoltura sociale che prevedano percorsi terapeutici e riabilitativi (Confeuro).

Viene altresì sottolineata l'esigenza di intervenire sul piano della semplificazione e dello snellimento burocratico, che impedisce lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali (Coldiretti, Turismo verde-CIA, ANPA).

Passando alle proposte di dettaglio, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente attinenti l'attività produttiva e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale, vengono considerate particolarmente utili l'istituzione di uno specifico marchio nazionale e la creazione di alcune piattaforme da dislocare nelle diverse aree del Paese allo scopo di concentrare e distribuire i prodotti delle fattorie sociali (Rete delle fattorie sociali), ovvero l'assegnazione di spazi dedicati nei mercati agricoli (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

Sono state richieste poi specifiche misure per agevolare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per prevedere percorsi di integrazione di soggetti con disabilità psichiche e mentali medio-gravi rilasciando, ad esempio, voucher alle famiglie per la fruizione di servizi socio-sanitari presso le aziende agricole (Rete delle fattorie sociali).

È stato al riguardo ricordato altresì che l'agevolazione contributiva per l'impiego di soggetti svantaggiati prevista dal regolamento n. 2204/2002 riguarda unicamente le cooperative sociali di tipo B (ovvero quelle che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mentre quelle di tipo A provvedono alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e che la sua estensione a chiunque crei possibilità di lavoro e impiego per soggetti svantaggiati sarebbe un punto di forza (Forum nazionale dell'agricoltura sociale, Conferenza delle regioni e delle province autonome).

In generale, è stata segnalata la necessità di favorire l'accesso a canali di finanziamenti pubblici e l'accesso al credito, trovando anche formule più adeguate per fare in modo che le realtà dell'agricoltura sociale possano accedervi (INEA).

Viene inoltre segnalata l'importanza delle attività di formazione (Forum nazionale dell'agricoltura sociale) e la necessità di un coordinamento delle attività formative e di un sostegno alle aziende o ai

gruppi di aziende che si dotino di personale specializzato, come operatori sociali, educatori professionali e psicologi (Rete delle fattorie sociali).

Per quanto riguarda il settore istruzione, si richiede (Rete delle fattorie sociali) la realizzazione di progetti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della conoscenza dell'agricoltura sociale tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, incentivando tra l'altro la visita delle scuole presso le fattorie sociali e prevedendo apposite convenzioni per le attività svolte al di fuori dell'istituto scolastico.

Una forma importante di sostegno alle esperienze di agricoltura sociale viene individuata nell'introduzione di criteri di priorità nelle assegnazioni di terreni di proprietà pubblica e di quelli confiscati alle mafie (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale, INEA, Confeuro).

L'agricoltura sociale dovrebbe altresì essere considerata anche ai fini del servizio civile, possibilità oggi aperta solo alle associazioni della cooperazione sociale (Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

È stata poi sottolineata la necessità di valutare quali strumenti introdurre per riconoscere il valore aggiunto svolto dall'agricoltura sociale, anche prevedendo criteri preferenziali per la partecipazione ai bandi per la fornitura di generi alimentari a mense scolastiche ed ospedaliere (Rete delle fattorie sociali, Forum nazionale dell'agricoltura sociale).

Ulteriori ambiti di intervento potranno interessare il settore delle energie rinnovabili, prevedendo particolari incentivi per le aziende che inseriscono persone svantaggiate per lo svolgimento di tali attività (Rete delle fattorie sociali).

Infine, in ambito fiscale, una prima questione sottoposta all'attenzione della Commissione riguarda l'applicazione del regime speciale dell'agricoltura, applicabile alle imprese che siano agricole secondo il criterio della prevalenza (il cui titolare non abbia redditi diversi da quelli agricoli in misura superiore al 50 per cento del

reddito totale o del 75 per cento nelle aree svantaggiate) (Conferenza delle regioni e delle province autonome).

Altra questione riguarda il regime dei servizi sociali offerti dall'azienda agricola (che secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome non possono essere di fatto fatturati). È stata inoltre chiesta l'estensione della normativa fiscale prevista per i fabbricati rurali adibiti ad agriturismo a quelli utilizzati per l'agricoltura sociale, introducendo un'apposita agevolazione sull'IMU e l'esenzione dall'IVA per i servizi erogati dalle fattorie sociali, già prevista per le prestazioni socio-sanitarie e per le attività educative (Rete delle fattorie sociali).

Un problema specifico, ma di grande impatto sul piano pratico, è stato segnalato (in particolare dal rappresentante dell'ARSIAL e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome) in merito alla ruralità degli edifici che, in base alla legge sull'agriturismo del 2006, è riconosciuta solo per quelli destinati ad agriturismo, per i quali è quindi esclusa la necessità del cambio di destinazione d'uso. Poiché la pianificazione paesistica regionale ed urbanistica comunale in molti casi esclude ogni ipotesi di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati rurali per contrastare i noti fenomeni di elusione fiscale o di urbanizzazione selvaggia delle campagne, per alcuni progetti di agricoltura sociale, in quanto non contemplata espressamente la natura rurale dei fabbricati dedicati, gli uffici urbanistici negano le autorizzazioni, in quanto ritengono necessario il cambio di destinazione d'uso (che la pianificazione inibisce) e non riconoscono l'estensione delle previsioni della legge n. 96 del 2006 ai fabbricati dedicati alle attività sociali, con l'effetto aberrante che molte aziende sociali per operare hanno dovuto trasformarsi in esercizi agrituristici. Per questo, poiché molti di questi fabbricati rurali non possono essere recuperati, se non nella loro accezione agricola, sarebbe fondamentale introdurre una norma positiva sulla ruralità di tutti i fabbricati aziendali destinati alla multifunzionalità. Per altri (Coldiretti), una norma specifica in tal

senso non sarebbe necessaria, o sarebbe addirittura controproducente se riferita a fattispecie specifiche, in quanto nella nozione di fabbricato rurale rientrano non solo quelli dedicati allo svolgimento delle attività principali, ma anche quelli legati alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, essendo tutta la multifunzionalità esplicazione di attività agricola.

Su un piano diverso da quello legislativo, di grande interesse per la Commissione è apparsa la sollecitazione a promuovere iniziative per orientare l'azione del Governo nel negoziato europeo riguardante la politica di sviluppo rurale e le politiche strutturali in una direzione che apra nuove opportunità all'agricoltura sociale.

Gli aspetti sui quali è stata richiamata particolare attenzione sono relativi al coordinamento delle relative programmazioni, con riferimento al nuovo quadro strategico comune, e al miglioramento delle possibilità offerte dalla proposta di regolamento sullo sviluppo rurale alle iniziative di sviluppo locale (dottor Finuola, ARSIAL), nonché alla più efficace articolazione della priorità relativa all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà (Rete delle fattorie sociali).

Un elemento di criticità segnalato concerne inoltre il fatto che nella vigente programmazione dello sviluppo rurale le esperienze di agricoltura sociale trovano collocazione nella misura 311 « Diversificazione in attività non agricole », soggetta a zonazione, con la conseguenza che le iniziative sorte nei poli urbani, dove maggiore è la domanda di servizi, non possono ricorrervi (ARSIAL).

È ritenuto utile, inoltre, anche in vista della nuova fase di programmazione, dare seguito all'attuazione dei nuovi piani integrati territoriali (PIT), finora poco applicati nel piano strategico nazionale e nei piani regionali di sviluppo rurale, che tuttavia potrebbero contenere norme, strumenti e risorse utili per la diffusione delle pratiche di agricoltura sociale (professori Di Iacovo e Senni).

Al riguardo, è stato altresì notato che le difficoltà che si sono verificate finora nel conciliare le risorse che vengono dal Fondo sociale europeo con quelle dei programmi di sviluppo rurale e, quindi, dei fondi strutturali destinati alle attività agricole potranno essere superate perché l'impianto della nuova politica agricola per lo sviluppo rurale è improntato alla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse, consentendo progetti integrati e utilizzo integrato dei diversi fondi (Coldiretti).

Conclusioni.

Nel trarre le conclusioni dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione intende in primo luogo manifestare apprezzamento per l'impegno, la competenza e la passione dimostrati dalle tante persone che stanno dedicando le loro energie all'agricoltura sociale, operando per lo sviluppo di esperienze di grande valore umano e sociale.

La considerazione del valore di tali esperienze costituisce la premessa di fondo dalla quale la Commissione trae le ragioni per cercare di fornire il suo contributo, sul piano parlamentare, per sostenere gli operatori coinvolti e agevolarne le attività, finora avviate in un contesto di difficoltà normative e amministrative.

Nel far questo, la Commissione ritiene che la realtà dell'agricoltura sociale vada sostanzialmente rispettata e valorizzata, nella varietà delle forme e delle tipologie di intervento che si sono concretamente realizzate, senza cercare di ridurla in modelli di riferimento rigidi, che inevitabilmente finirebbero per snaturarla. In particolare, non si intende obbligare gli operatori dell'agricoltura sociale a diventare altro da quello che sono, ma si intende fornire loro alcuni essenziali strumenti per operare meglio e per sviluppare tutte le potenzialità ben evidenti nelle esperienze sinora messe in campo.

Ciò premesso, dalle analisi e dalle proposte emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, si è maturata la convinzione della necessità di dotare l'agricoltura sociale di

un definito quadro di riferimento legislativo a livello nazionale, al fine di accompagnarne compiutamente lo sviluppo in un percorso coordinato sul piano istituzionale.

In linea generale, l'intervento normativo dovrebbe porsi l'obiettivo di promuovere il riconoscimento delle pratiche dell'agricoltura sociale nel pieno rispetto dei fabbisogni del territorio, delle risorse e delle vocazioni agricole disponibili, mediante la definizione di linee generali che ne favoriscano uno sviluppo uniforme nel nostro Paese, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome.

Si dovrebbero quindi individuare a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire una cornice di riferimento per la legislazione regionale e di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate, evitando tuttavia i rischi di un eccesso di codificazione più volte paventati nel corso dell'indagine.

Per quanto riguarda le questioni relative alla multifunzionalità, ampiamente discusse nel corso delle audizioni, si ritiene utile non affrontarle sul piano concettuale e delle definizioni normative, ma piuttosto intervenire sui nodi aventi effetti pratici più evidenti. Infatti, se è vero che il codice civile è la base fondamentale della multifunzionalità dell'agricoltura, si deve pur prendere atto di alcune distorsioni segnalate soprattutto in relazione alla legislazione sull'agriturismo, che costituisce un'espressione della multifunzionalità oggetto di una organica disciplina normativa.

In particolare, la Commissione intende approfondire le soluzioni da adottare per i casi in cui l'attività di agricoltura sociale dell'azienda agricola non determina il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola (p. es. l'inserimento lavorativo di persone disagiate) e, quindi, non appare inquadrabile nello schema delle attività connesse disciplinate dal codice civile. È

stata al riguardo richiamata l'attenzione sul fatto che il cardine della connessione è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le attività e i servizi svolti nell'ambito della multifunzionalità e che la connessione con l'attività agricola si misura in termini di prevalenza del lavoro assorbito, con il conseguente problema della valutazione dell'apporto di lavoro delle professionalità extra-agricole.

Al riguardo, si condivide in linea generale l'esigenza di riconoscere pari dignità a tutte le attività connesse.

Per quanto riguarda i soggetti dell'agricoltura sociale e il rapporto tra il mondo agricolo e quello sociale, si ritiene – secondo le premesse generali in precedenza indicate – che la nuova legge deve fornire un riconoscimento a tutte le realtà che già operano in questo campo, che comprendono sia imprese agricole, prevalentemente orientate alla produzione e al mercato, sia soggetti del terzo settore (che a sua volta ricomprende una varietà di figure) sia ancora attraverso diverse tipologie, spesso caratterizzate da una collaborazione tra differenti soggetti.

Sulla base di questa impostazione, viene in evidenza soprattutto il sistema territoriale nel quale le varie realtà operano e quindi il complesso variegato di politiche, di normative e di livelli istituzionali, cui esse devono fare riferimento.

Si condivide pertanto l'esigenza di stabilire sedi e regole basilari di coordinamento, che consentano di superare i problemi e le rigidità derivanti dall'impostazione fortemente settoriale delle politiche agricole, socio-assistenziali, educative e del lavoro e dalla diversificata articolazione delle competenze – nei citati settori – tra le diverse autorità e tra i diversi livelli di governo. Si ritiene inoltre necessario individuare i nodi prioritari sui quali si rende necessario un intervento di semplificazione e snellimento burocratico.

L'istituzione di appositi organismi che nella loro composizione ricomprendano il complesso e la varietà delle competenze interessate potrebbe essere funzionale non solo allo svolgimento di attività di pro-

grammazione, monitoraggio e promozione dell'agricoltura sociale, ma anche alla definizione di quadri di riferimento e modalità operative, in grado di creare le pre-condizioni di accesso alle pratiche di agricoltura sociale e facilitare l'avvicinamento di nuovi operatori.

In proposito, la Commissione ritiene che il ruolo di capofila nel coordinamento delle attività istituzionali in materia vada riconosciuto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda le misure di sostegno, molti dei soggetti auditi — come detto — hanno sottolineato che l'agricoltura sociale non chiede un diretto sostegno finanziario, ma soprattutto la definizione di strumenti di contesto che permettano agli operatori di trovare un riconoscimento dell'attività svolta sul territorio e di esprimere le loro potenzialità.

Tuttavia, nel corso delle audizioni sono state illustrate anche molte proposte specifiche, che la Commissione ritiene di grande interesse e che si riserva di valutare — con riferimento alle implicazioni della loro eventuale attuazione — partendo

dal presupposto della necessità di riconoscere il valore aggiunto svolto dall'agricoltura sociale.

Si desidera altresì riservare particolare attenzione alla questione dell'inquadramento dell'attività di agricoltura sociale come attività agricola, al pari delle altre attività connesse e in primo luogo dell'agriturismo, anche per i conseguenti risvolti fiscali e per quelli relativi all'utilizzazione dei fabbricati rurali.

Di grande rilievo appaiono inoltre le proposte più strettamente attinenti all'attività produttiva, come l'istituzione di uno specifico marchio o la promozione di sistemi di sostegno alla logistica e alla commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale.

Per quanto riguarda gli interventi di carattere non legislativo, la Commissione accoglie la sollecitazione ad orientare l'azione del Governo nei negoziati europei riguardante la politica di sviluppo rurale e le politiche strutturali in una direzione che apra nuove opportunità all'agricoltura sociale, con riferimento alle numerose questioni illustrate in dettaglio nel corso delle audizioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 11	97
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 14 ...	97

Giovedì 28 giugno 2012.

V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 11.

Orario: dalle 8.45 alle 9.45.

X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 14.

Orario: dalle 13.40 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	98
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (relatori: on. Alessandro Bratti; sen. Candido De Angelis) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Comunicazioni del Presidente	98

Giovedì 28 giugno 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (relatori: on. Alessandro Bratti; sen. Candido De Angelis).

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio. Comunica che i relatori, onorevole Bratti e senatore De Angelis, hanno presentato una proposta di relazione, che

sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione stessa. Comunica quindi che è fissato alle ore 14 di venerdì 2 luglio 2012 il termine per la presentazione delle proposte di modifiche, che saranno esaminate nella prossima seduta della Commissione ai fini della definitiva approvazione, affinché sia possibile consentirne la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione del 27 giugno 2012, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Caserta dal 16 al 18 luglio prossimi.

La seduta termina alle 8.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Guido Improta, in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Comitato per le aspirazioni popolari dell'Assemblea Nazionale del Vietnam	5
--	---

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Atto n. 455 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere dei relatori)</i>	13
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 483 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Sui lavori della Commissione	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

INTERROGAZIONI:

5-06755 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Foggia	11
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	15
5-06756 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Teramo	11
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	17
5-06764 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere delle Novate di Piacenza	11
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	19

5-06765 Bernardini: Sulla grave situazione del carcere di Enna	11
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	20
5-06767 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Castrovillari .	12
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	21
5-06857 Sanga: Sulle sedi della Scuola superiore della magistratura	12
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	23
5-07044 Cavallaro: Sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate .	12
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	24
AVVERTENZA	12

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	25
DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	43
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45
5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46
5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005	42
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, sulle problematiche relative alla ricostruzione e alla messa in sicurezza dei beni culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 2012 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	48
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ».	
Audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione Class Onlus e del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF)	49

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e C. 5060 Faenzi, recanti « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale ».	
Audizioni informali di rappresentanti del Centro di coordinamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), del Consorzio italiano compostatori, del CIB-Consorzio italiano biogas e gassificazione e dell'Associazione italiana biomasse	49
INTERROGAZIONI:	
5-05905 Pili: Sull'avvio e messa in opera della bonifica dell'area industriale di Porto Torres ...	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	52
5-06343 Sani: Sugli interventi nella laguna di Orbetello	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-06651 Bordo: Sulle contaminazioni dell'area dell'ex petrolchimico Enichem a Manfredonia – Monte Sant'Angelo (Foggia) e relativo processo di bonifica	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	58
5-06797 Tortoli: Sui rischi connessi alla bonifica degli ordigni bellici	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	61
5-07192 Samperi: Sul completamento della « Variante di Caltagirone »	51
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
 X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
 XI Lavoro pubblico e privato	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini	66
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnecchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo luglio-settembre 2012	66
 XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07198 Callegari: Sull'erogazione delle risorse per le imprese agricole dell'Oltrepò pavese danneggiate a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di maggio-giugno 2011 ..	68
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-07199 Delfino: Sulla repressione dei fenomeni di sofisticazione e truffa nel settore dell'olio extravergine di oliva	68
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-07200 Fiorio: Iniziative per limitare alle regioni interessate il rimborso degli aiuti PAC a seguito di infrazioni alla normativa europea, con particolare riferimento all'impianto di viti senza diritti	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76

5-07201 Di Giuseppe: Sulla gestione della società Buonitalia Spa in liquidazione	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77
5-07202 Beccalossi: Provvedimenti in materia di commercializzazione di olio extravergine di oliva di importazione etichettato come prodotto in Italia	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	78
INTERROGAZIONI:	
5-03689 Delfino: Sul funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale ..	70
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	79
5-06586 De Camillis: Sul riconoscimento dell'attività delle aziende faunistico-venatorie come attività connessa a quella agricola	70
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	80
Sui lavori della Commissione	71
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'agricoltura sociale (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di documento conclusivo)</i>	81
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima e C. 5112 Delfino	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
AVVERTENZA	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 11	97
X Comitato – Cultura della legalità, scuola, università e informazione. Riunione n. 14 ...	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	98
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio (relatori: on. Alessandro Bratti; sen. Candido De Angelis) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Comunicazioni del Presidente	98

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,00



16SMC0006800